



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 11 / 2018

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2018 ISLL - ISSN 2035-553X

Vol. 11 /2018

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788898010745

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/5876

Italian Society for Law and Literature is an initiative by
CIRSFID – University of Bologna
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)
Email: cirsfid.lawandliterature@unibo.it
www.lawandliterature.org

Diritto con musica e letteratura: è possibile raccontare lo sviluppo del diritto?

Guilherme Pratti*

Abstract:

[*Law with lyrics and literature: is it possible to tell the development of law?*] This study aims to present the possibility of comprehension of the historical development of law throughout the Law and Literature Movement. To do so, it presents the evolution of this ‘movement’ passing by the American, European and Brazilian experiences to distinguish the studies that have been done so far from the thesis hereby presented. This thesis is based on the possibility to considering the musical lyrics as literary texts and understanding and describing development of the law starting from the particular cultural (literary) context from which law and other social rules emerge.

Keywords: Law and Literature. Musical lyrics. To tell the historical development of law.

1. Diritto e letteratura

The moment arrives when the law will act upon life, will declare its final simplification and pass on. What choices of argument has the lawyer, what of explanation has the judge?
James Boyd White (1973: xxxiii)

Ci affidiamo il compito di realizzare una piccola sintesi riguardo l’evoluzione degli studi dell’intreccio tra Diritto e Letteratura (D-L) senza, tuttavia, la pretesa di esaurire l’elenco dei pensatori che affronta(ro)no il sopracitato tema. Pretendiamo quindi indicare le pietre miliari che sedimentarono le investigazioni e le fecero maturare giungendo al punto in cui ci troviamo attualmente, proporzionando così il contesto dell’analisi critica che ora ci prepariamo a svolgere. A tal fine, utilizzeremo come guida nel nostro percorso le sistematizzazioni e divisioni realizzate, rispettivamente, da Arianna Sansone e Maria Paola Mittica (Sansone, 2001; Mittica, 2015; Sanone e Mittica, 2008: 1-9).

* Laureando in teoria del diritto, collegato al centro di storia e teoria del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lisbona, Portogallo. E-mail: prattig@gmail.com. Questo articolo è un estratto modificato della tesi di laurea magistrale, ancora in corso, dell’autore. La traduzione e revisione dal portoghese all’italiano sono dovute, in gran parte, a Claudio Magni – studente di lingue e letterature straniere all’Università di Bologna. E-mail: claudio.magni@studio.unibo.it

Sansone divide la relazione Diritto e Letteratura in tre periodi che attraversano il ventesimo secolo: il primo, denominato “Punto di Partenza”, comprende l’inizio del secolo XX fino alla fine della decada del trenta; il secondo, “l’intermediario”, va dal 1940 alla fine degli anni 70; l’ultimo periodo, a partire dagli anni 80, sedimenta gli studi tra D-L nelle Università americane e europee (Sansone, 2001: 1-70; Trindade e Gubert, 2008: 11-66).

Identifichiamo il punto di partenza degli studi D-L con la pubblicazione del saggio *A list of legal novels* di John Wigmore nel 1908 negli Stati Uniti d’America, seguito dalla pubblicazione, nel 1925, del libro *Law and Literature* di Benjamin Cardozo. Sansone aggiunge che queste due opere fondarono, rispettivamente, le componenti di studio denominate *Law in Literature* e *Law as Literature*, occupandosi, la prima, degli aspetti giuridici contenuti nella letteratura e, l’ultima, della “qualità letteraria del diritto”, nonché dell’estensione dell’applicazione dei metodi di analisi e di interpretazione utilizzati nella critica letteraria al raziocinio giuridico e alla teoria dell’interpretazione giuridica (Sansone, 2001: 4-15).

Wigmore realizzò una lista di libri attraverso i quali i giuristi potessero trarre utili insegnamenti nell’esercizio della professione, poiché la letteratura è un catalogo dei personaggi della vita e l’avvocato deve conoscere la natura umana aiutandosi con la finzione¹. Benjamin Cardozo (1986: 10), a sua volta, analizzò sentenze giuridiche e le classificò in sei tipi, d’accordo con gli stili letterari da lui identificati: “[...] the type magisterial or imperative; the type laconic or sententious; the type conversational or homely; the type refined or artificial [...]; the type demonstrative or persuasive; and finally the type tonsorial or agglutinative [...].”

In territorio europeo, Sansone indica come punto di partenza del D-L i saggi pubblicati da Hans Fehr negli anni 1931 e 1936² in Svizzera, essendo lui il primo ad esplorare questa relazione in lingua tedesca e affrontando le due componenti teoriche sopra menzionate. Le sue riflessioni analizzarono cronologicamente circa cento e cinquanta autori, indicando i benefici estratti dalla letteratura per lo studio del diritto, passando da alcune riflessioni sulle opere cinematografiche (Sansone, 2001: 10-11).

L’apparizione del D-L in Italia, secondo Sansone, si deve a Antonio D’Amato, nel 1936, con la pubblicazione de *La letteratura e la vita del diritto*, sebbene Ferruccio Pergolesi (1927) avesse già pubblicato un saggio denominato *Il diritto nella letteratura* nella decada anteriore, affermando essere quello il tema fondamentale della storia del diritto, non solo in aspetti teorici, ma soprattutto nella sua effettiva spiegazione: come esso venisse inteso, applicato, valutato e visto dalla popolazione.

Sansone (2001: 4-7) spiega che il testo di D’Amato fu preceduto da scritti generali sulla relazione tra diritto e letteratura, i quali costituiscono, tuttavia, scritti di minor importanza; nel frattempo, optò per referenziarlo come primo lavoro italiano di grande significatività nel D-L, poiché l’opera di Pergolesi ebbe uno sdoppiamento essenziale nelle decadi del 1940-50, essendo opportuno riferirsi all’autore relazionandolo a questo periodo. Maria Paola Mittica, a sua volta, sottolinea che il menzionato saggio di Pergolesi fu solo il primo tra vari, culminando nella sua opera più estesa, denominato *Diritto e Giustizia nella Letteratura moderna narrativa e teatrale* (1949), laddove si conosca solo l’opera datata 1936 dell’autore D’Amato (Mittica, 2015: 10).

¹ “For the novel – the true work of fiction – is a catalogue of life’s characters. And the lawyer must know human nature. [...] For this learning, then, he must go to fiction, which is the gallery of life’s portraits.” WIGMORE, *A List of Legal Novels*, op. cit., p. 579.

² *Das Recht in der Dichtung e Die Dichtung im Recht*, rispettivamente (Sansone, 2001: 9)

Le opere di Pergolesi tra il 1940 e il 1960 sono tanto significative che Sansone attribuì a lui l'approfondimento degli studi europei in D-L. Sansone realizzò un lavoro di ricognizione di 13 saggi pubblicati da Pergolesi tra il 1947 e il 1960, tutti sulla relazione tra diritto e letteratura, passando da un'eterogeneità di argomenti globali che vanno da commenti quanto alla certezza del diritto, esecuzione di sentenze, diritto di famiglia, successioni, al diritto sindacale, tipi/modelli di giudici, formazione sociale del diritto e cause di impedimento di realizzazione della giustizia, sempre mediante la letteratura antica e quella a lui contemporanea con l'intento di scoprire come la letteratura possa illuminare determinati aspetti della storia del diritto (Sansone, 2001: 21-22; Pergolesi, 1927: 38-46).

In questa transizione tra le decadi del 40 e 50 fu pubblicata nel 1949 in Spagna l'opera diritto e letteratura, dell'autore Juan Ossorio Morales, analizzando "alla luce dei classici della letteratura castigliana, la prassi giuridica e sociale del Sigle de Ouro" (Trindade e Gubert, 2008: 26). Nel 1950, Han Fehr ritorna con un nuovo saggio mostrando la possibilità di utilizzare la letteratura come fonte di apprendimento e ricostruzione della storia del diritto. Successivamente a questo contributo di Fehr, secondo Sansone, la letteratura tedesca nel D-L passò a concentrarsi sullo studio della rappresentazione dei processi giuridici nella letteratura, così come nell'esame degli aspetti generali del diritto penale (Sansone, 2001: 33-34).

Sempre in tale periodo, inteso come intermediario tra l'inizio degli studi in D-L e la sua definitiva affermazione nelle università americane e europee, Sansone evidenzia due pubblicazioni occorse negli Stati Uniti d'America, le quali portarono avanti le proposte di studio capeggiate da Wigmore e Cardozo: l'opera *Law in Action*, pubblicata da Edmund Fuller nel 1947, e *the World of Law*, da Ephraim London nel 1960³.

Il libro di Fuller è diviso in quattro parti e affronta questioni rispetto alla libertà, morale, giustizia e crimini, attraverso la letteratura, passando dai vangeli, da Honoré de Balzac, Cervantes, Melville e Carrol, per citare alcuni autori. London, a sua volta, separò la sua opera in due volumi, chiamati *The Law in Literature* e *The Law as Literature*, i quali affrontavano temi riguardanti la giustizia, come per esempio, casi, processi, soggetti processuali e riflessioni sul diritto (ibidem: 34-37).

I due volumi di London (1960) costituiscono un'antologia composta da estratti di testi letterari che ritraggono il diritto *nella* letteratura, attraverso le narrative letterarie di Wilde, Pirandello, Dickens e mediante le riflessioni di Camus sulla ghigliottina; il diritto come letteratura a partire dalla testimonianza di Giovanna D'arco in uno dei suoi interrogatori nei confronti della chiesa e il discorso di Emile Zola nel suo processo per diffamazione.

Da questo momento in poi, in decorrenza dell'aumento degli scritti e delle discussioni rispetto al tema, nel transitare tra gli anni 60 e 70 (Trindade e Gubert, 2008: 27), sorsero proposte di inserzione dello studio della relazione D-L nelle accademie americane.

È in questo momento che, quindi, James Boyd White pubblica, nel 1973, il libro *The Legal Imagination: Studies in the Nature of the Legal Thought and Expression*, nel quale considera il diritto come un sistema culturale, la cui razionalità è composta da immaginazione e creatività letteraria. Quest'opera contribuì immensamente, in questo modo, all'inclusione degli studi tra Diritto e Letteratura nell'accademia americana, in ciò che venne denominato *Law and Literature Movement* (Sansone, 2001: 38-39; Trindade e Gubert, 2008: 27).

³ L'autrice indica anche scritti relativamente minori (SANSONE, 2001: 34-37).

L'opera in questione non si occupa della relazione D-L, bensì del Diritto e come studiarlo attraverso i diversi usi del linguaggio (White, 2000: 73-76). Si tratta di un corso avanzato di letteratura e scrittura, su come lavorano i giudici e gli avvocati a partire dall'uso che fanno delle parole, in quanto operatori del Diritto (White, 1973: xxxi). Nel corso di più di novecento pagine, divise in sette capitoli, White identifica l'avvocato come un "Tipo speciale di scrittore", poiché tale mestiere si localizzerebbe tra l'uso professionale, regolato e istituzionale, che egli fa del linguaggio, e l'uso che deriva dalla sua formazione personale. In tal modo l'autore evidenzia l'inesistenza di una divisione incomunicabile tra questi due ambiti (ibidem: 2-3).

White possiede una concezione abbastanza peculiare del diritto come forma di retorica, in quanto complesso sistema di cultura condivisa attraverso il pensiero e espressioni, che possono essere apprese, modificate, preservate, e che costituiscono un metodo di integrazione. Con questo, invita il suo lettore ad affrontare lo studio del Diritto non come lo studio di una scienza, bensì come forma d'arte, incentivandolo a esercitare l'immaginazione, come meccanismo di stimolo alla scrittura mediante la riflessione critica per, infine, sviluppare voce e stile propri nell'esercizio della professione e/o formazione accademica (ibidem: xxxi-xxxv)⁴.

Pertanto, White provoca riflessioni mediante estratti di fonti letterarie diverse, come testi di letteratura, libri di filosofia, leggi e processi paradigmatici. Alla fine di ogni sezione di ciascun capitolo propone, ancora, esercizi di redazione che stimolano il lettore a collocarsi nella posizione di avvocato, giudice e legislatore, come forma di sperimentazione nelle tecniche di scrittura, nell'elaborazione della retorica e nell'ordine cronologica delle narrative di aspetti legati ai casi proposti. Alla fine del libro, raccomanda alcuni libri che possono aiutare lo studente a continuare gli studi da lui proposti.

Maria Paola Mittica afferma che quel contributo di White servì come consacrazione del *Law and Literature* come movimento che mira alla rinnovazione del discorso politico e giuridico, attraverso lo studio attento della realtà sociale e umana. Ci ricorda, ancora, che James Boyd White è, per formazione, giurista e critico letterario (Mittica, 2015: 4). Lo svilupparsi del movimento D-L, fino alla tappa adesso studiata, approssimò l'approccio del sistema giuridico ad una dimensione etica letteraria (Buescu, Trabuco e Ribeiro, 2010: 5; Sansone, 2001: 77-79), pertanto, la letteratura era utilizzata come forma di stimolo all'istruzione umanistica in ambito giuridico⁵.

È questa la lezione che si può osservare dalle tre grandi opere di Wigmore, Cardozo e White, i quali tracciarono un percorso verso l'integrazione della formazione del giurista. Wigmore, diretto agli avvocati; Cardozo ai giudici; White agli studenti (che posteriormente diventarono anche loro professori, avvocati, procuratori, giudici e, infine, giuristi). Questo

⁴ È degno di nota che, in 1908, Benjamin Cardozo già diceva che la magistratura e l'avvocatura erano simili all'arte: "He is expounding a science, or a body of truth which he seeks to assimilate to a science, but in the process of exposition he is practicing an art." (CARDOZO, 1986: 40).

⁵ Dobbiamo menzionare ciò che è stato osservato da Maria Paola Mittica nell'affermare che, mentre l'esperienza americana, fino alla decade dei 1970 era rivolta alla formazione giuridica sensibilizzata al compromesso politico e, solamente più tardi, è passata ad occuparsi dell'interdisciplinarietà presente nello studio D-L, l'esperienza europea già partiva da questa prospettiva interdisciplinare per affrontare problemi relazionali al fondamento del diritto, alla legge ed alla giustizia, all'origine degli ordinamenti giuridici, alla relazione diritto-morale, ecc. Ossia, gli studi europei già cercavano l'approfondimento della riflessione giuridica in quanto "relazione tra il diritto e l'uomo nelle sue diverse realtà", persistendo l'idea che l'educazione per la cittadinanza – così cara all'esperienza nord americana – non è un fine *asé* stante, ma una conseguenza della formazione della persona, la cui formazione attraversa diversi mondi (il diritto, la filosofia, la sociologia, la letteratura, ecc). (MITTICA, 2015: 11; Sansone, 2001: 71).

è il motivo della scelta di quell'estratto dell'opera di James Boyd White come epigrafe introduttore di questo capitolo. Quindi, White configura il punto di svolta nel percorso degli studi in D-L e la sua opera è un'ode al potere pedagogico ed emancipatore che la letteratura esercita sulla formazione civica e giuridica.

Sottolineiamo che, fino ad allora, l'utilizzo dell'espressione *Diritto e Letteratura* si riferiva alla relazione tra entrambe le aree di conoscenza e non alla forma in cui questa relazione si manifestava. Posteriormente, a partire dagli anni 80, in quello che restò denominato da Sansone come "affermazione definitiva", fu possibile vedere chiaramente il "Radicamento epistemologico" degli studi in D-L e una maggiore preoccupazione alla menzionata "Forma" di approccio, con una conseguente distinzione tra le, diciamo, "correnti del movimento": diritto *nella* letteratura, diritto *come* letteratura e diritto *della* letteratura.

A titolo esemplificativo, ci valiamo di James Boyd White che, alla fine del suo *The Legal Imagination*, nel raccomandare alcuni libri ai suoi lettori affinché potessero continuare la propria formazione a partire dagli studi da lui proposti, osservò che alcuni scrittori a lui anteriori tentarono di tracciare connessioni tra diritto e letteratura quasi sempre superficialmente, sebbene in modo interessante. Come esempio, l'autore si riferisce alle opere di Ephraim London che, come indicammo sopra, furono scritte durante gli anni 60 e si chiamavano *Law as Literature* e *Law in Literature* (White, 1973: 968)⁶.

Vogliamo dire, pertanto, che, fino alla decada del 70, lo sviluppo degli studi in D-L, specialmente negli Stati Uniti, fu diretto al miglioramento delle azioni dei giudici e avvocati, mediante la coltivazione di una sensibilità e di un ampliamento degli orizzonti di comprensione che il mondo letterario può proporzionare.

Il più grande focolaio, fino a tale periodo, pertanto, non era il carattere epistemologico dello sviluppo tra diritto *Diritto e Letteratura*; tuttavia, questo mutò a partire dagli anni 80, quando l'approccio del carattere metodologico e interdisciplinare diventò una delle caratteristiche più forti dell'esperienza americana (Mittica, 2015: 4-5), grazie alla realizzazione di conferenze, simposi, riviste giuridiche, monografie, libri e organizzazioni accademiche che presero parte nelle diverse università americane e europee (Sansone, 2001: 69). Queste senza perdere di vista, tuttavia, la matrice originaria di educare ad una convivenza democratica e il progetto di comprensione di un'etica pubblica che possa guidare coloro che amministrano la legge (Mittica, 2015: 8).

Vediamo, quindi, come si è sviluppata la relazione *Diritto e Letteratura* dopo il 1980, realizzando un'incursione in alcune delle opere allora suggerite e che rafforzarono il campo di studio che ora noi ci impegniamo a comprendere.

⁶ Nell'originale: "There are, in addition, some writers who have attempted to draw connections between law and literature, almost always in a superficial (however entertaining) way. See E. London (ed.), *Law as Literature and Law in Literature* (1960)". Tenendo in considerazione che all'epoca non aveva propriamente un ambito di studio consolidato tra diritto e letteratura, il quale si stava ancora strutturando, la citazione di questo passaggio del testo di White può farla sembrare come una critica, in qualche modo ironica, dell'opera di London. Sottolineiamo, inoltre, che tale nozione deve essere rifiutata dal lettore. Nel 2010, commentando la sua opera *When words lose their meaning*, White lancia uno sguardo retrospettivo al momento della pubblicazione di *The Legal Imagination* e afferma che le opere di riferimento, in quel momento, erano il saggio di B. Cardozo ed una "fine anthology by Ephraim London [1960], which drew the non canonical distinction between law *in* literature and law *as* literature" (White, 2011: 28)

2. Un panorama dello studio diritto e letteratura: narrative che umanizzano il Diritto

Plutôt que d'opposer un droit, langage rationnel du pouvoir, à une littérature, fantaisie divertissante ridevable de critères exclusivement esthétiques [...], il faut au contraire s'attacher à comprendre leur commune inspiration.

François Ost (2004: 19)

Dagli anni 80 in poi, il carattere interdisciplinare di *Law and Literature Movement* guadagnò tanto una posizione di distacco negli studi americani, quanto uno spazio nel territorio europeo, essendo oggi presente in paesi come Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Belgio, Germania e paesi del Nord (Sansone, 2001: 43-68; Mittica, 2015: 9-10; Buescu, Trabuco e Ribeiro, 2010: 6). Tale movimento ha già raggiunto l'America Latina, esistendo in Brasile, Argentina, Perù, Colombia e Ecuador (Trindade e Bernsts, 2017: 228).

Con questa maggiore diffusione degli studi D-L, mediante la creazione di determinati centri di ricerca e la crescita dei lavori pubblicati in questa area, diventò più chiara la linea di demarcazione che caratterizza le menzionate correnti di movimento, come *Law in Literature*, *Law as Literature* e la prospettiva più vicina alla dimensione etica letteraria della relazione tra diritto e letteratura.

Per motivi di organizzazione testuale, abbiamo optato di guidarci attraverso l'evoluzione dell'opera di James Boyd White dove tratta l'esperienza americana, essendo un autore complesso, con una vasta produzione bibliografica e che non solamente contribuì nella crescita degli studi D-L negli anni 70, ciò nondimeno influenzò e accompagnò lo sviluppo del movimento originato dagli studi in D-L. Per quanto riguarda l'esperienza europea, contiamo di narrare cronologicamente la sua canalizzazione, la sua affermazione definitiva, passando da Italia, Portogallo e Spagna.

Questo "panorama", diciamo, descrittivo, servirà anche per contestualizzare e delineare la critica da noi sviluppata quanto al movimento D-L. Vediamo, pertanto, alcuni dei pensatori attualmente di maggior distacco.

2.1 Lo sviluppo statunitense

Dopo l'opera *The Legal Imagination*, nella quale JB White trattò lo studio del diritto come una forma di arte e batté la strada lungo la quale i suoi lettori trovassero lo sviluppo di uno stile proprio di scrittura (sia per pensare al diritto, studiarlo o per esercitare il mestiere di giurista, passando dalla letteratura che attraverso l'apertura degli orizzonti permette l'ingrandimento della comprensione del diritto), l'autore pubblicò l'articolo *Law as Language: Reading Law and Reading Literature*, nel 1982, con valenti riflessioni riguardo al suo particolare modo di pensare all'interpretazione in entrambe le aree di conoscenza. Tale testo sembra essere una chiave di lettura fondamentale per comprendere i suoi contributi posteriori sulla relazione diritto-letteratura.

Questo perché, in conformità alla sua concezione di diritto come forma di retorica (Sansone, 2001: 84-87), White afferma categoricamente che l'interpretazione testuale (giuridica o letteraria) possiede un grado minimo di oggettività, permettendo quindi di stabilire e condividere visioni riguardo ciò che il testo dice e non dice e riguardo ciò che non è

chiaro⁷. Questa oggettività, tuttavia, non significa che il senso del testo possa essere espresso in una frase o mediante un'unica parola, esaurendo altre possibilità interpretative, in definitiva, se così fosse la sua scrittura non sarebbe necessaria e lo scrittore potrebbe lasciarci il suo messaggio direttamente, risparmiandoci il testo in sé (White, 1982: 420-421).

Questo grado minimo di oggettività significativa necessita, secondo il pensatore americano, di una ridefinizione contestuale nel momento in cui questa è letta, esistendo un'attività creativa e interattiva tra il testo e l'interprete. Nel frattempo, questa creatività è limitata dai concetti chiave nell'interpretazione, come per esempio, "l'eredità linguistica"⁸ legata alla "comunità interpretativa", che la costringe a non abbandonare i procedimenti già stabiliti da sostituti che temporaneamente appaiano migliori, più adeguati o superiori.

Nei casi in cui debba occorrere questo cambiamento, in seno della menzionata attività creativa e interattiva, l'attitudine da realizzare sarà caratterizzata da ciò che l'autore definì come un' "attività di umiltà culturale"⁹: lasciarsi guidare da quello che il proprio linguaggio (attraverso i "linguaggi" del diritto e della letteratura) mostra della trasformazione dei concetti, termini e istituti osservati dall'interprete¹⁰.

La sua idea di stimolare la riflessione critica negli studenti, mirando allo sviluppo di una voce propria nelle funzioni di giurista, attraverso stili di lettura e scrittura propri, presenti in *The Legal Imagination*, è consonante alla sua concezione del diritto come forma di retorica. Dall'altro lato, il suo concetto di interpretazione, esposto nell'articolo *Law as*

⁷ Così ha detto JB White: "I believe that it is possible to read both legal and literary texts in such a way as to establish confidently shared understandings of what they mean, what they do not mean, and what they are unclear about; and in my view one may properly call the meanings so established objective, though not in a simple or extreme sense." (1982: 419).

⁸ JB White utilizza il concetto di "cultural heritage" (l'eredità culturale) per riferirsi, per quanto riguarda la letteratura, al riconoscimento dell'importanza di determinati autori ed ingrandimento degli orizzonti attraverso opere letterarie; per quanto riguarda il diritto, il concetto citato cerca di definire i concetti ed i termini giuridici ereditati, legati dalla tradizione e che costituiscono lo sviluppo del diritto nella marcia storica. Considerando che l'autore si riferisce tanto al diritto quanto alla letteratura come "linguaggi", la cui relazione ingrandisce l'apprendimento e la formazione del lettore, optammo per tradurre "cultural heritage" con "eredità linguistica" giacché nel suo pensiero la trasmissione culturale è data dal linguaggio, sia letterario che giuridica, scritto o parlato. Inoltre, una "comunità interpretativa" è, per ovvia conseguenza, una "comunità linguistica" che parla, scrive, ascolta e legge. (WHITE, 1982: 442-444).

⁹ Nell'originale: "In both cases, the attitude is one of cultural humility". (ivi: 443).

¹⁰ Gli approcci di JB White quanto al linguaggio, alla "eredità linguistica", al confronto tra i significati del passato con la significatività nel presente, alla "attività di umiltà culturale" tradotta come una specie di "cura" nell'interpretazione testuale, ci sembra in un certo modo consonante al trattamento dato da Gadamer alla fusione di orizzonti dell'interprete nel momento della *applicatio*. Questa consonanza occorre anche con l'idea esposta in *The Legal Imagination* che la formazione personale dell'individuo esercita un peso sull'attuazione professionale del giurista, una volta che entrambi i "mondi" (giuridico e letterario) non siano scissi. Siamo consapevoli, al contempo, che l'analisi realizzata dal professore nordamericano è influenzata tanto dalla filosofia analitica da Wittgenstein quanto dagli "atti linguistici" di JL Austin. Nonostante la nostra analisi della relazione D-L parta da un paradigma filosofico diverso, cioè l'ermeneutica filosofica gadameriana, che mutuata alla teoria del diritto diede origine alla Critica Ermeneutica del Diritto (Crítica Hermenéutica do Direito), le nostre letture dell'opere di White lasciano sempre l'impressione che uno studio su di lui a partire dalla filosofia continentale, in particolare iniziando dal paradigma filosofico-ermeneutico (dalla tradizione heideggeriana continuata da Gadamer), gioverebbe al proseguimento dello studio delle possibilità di comprensioni del fenomeno "diritto e letteratura". Essendo il tema piuttosto esteso, non è possibile approfondirlo ora, ragion per cui ci ritorneremo in un lavoro futuro. Sull'influenza di Wittgenstein, di JL Austin e Pierce in JB White, conferir *When words lose their meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community* (White, 1984: 291) e *Justice as Translation: An Essay in Cultural and Legal Criticism* (White, 1990: xiv-xviii e 271-272).

Language, configura, secondo la nostra opinione, una guida metodologica tanto nell'educazione critica proposta nell'opera del 1973, quanto come afflusso iniziale che proporziona la comprensione del "contesto teorico" dei contributi posteriori di White in ambito D-L.

Al contrario della sua pubblicazione del 1973, che non trattava del diritto, ma di come studiarlo in modo da perfezionarsi personalmente e professionalmente, il libro *When words lose their meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character and Community*, del 1984, affronta dall'inizio alla fine l'evoluzione del diritto e della letteratura e si prefigge l'obiettivo di mostrare che la comprensione fedele del testo dei professionisti in ambo le aree, necessita di attenzione quanto alla cultura in cui questi vivono, essendo questa la cultura che li formò e che, a loro volta, aiutano a formare¹¹.

A tal fine, l'autore esplora il collegamento diritto-letteratura come focolaio nelle mutazioni dei significati nel linguaggio e nel mondo, tentando di comprendere e spiegare come le parole acquisiscano i propri significati, li perdano e ne acquistino di nuovi. In questo interim, White analizza tali alterazioni tanto a livello individuale quanto globale, mostrando che, quando il linguaggio muta di significato, anche il mondo muta e noi siamo parte del mondo¹².

Passando da testi di filosofia, storia, poesia, finzione e testi giuridici, JB White cerca di mostrare come questi non siano separati, scissi, o assolutamente in parti opposte l'uno dall'altro, ma che costituiscono un'unicità, trovandosi nel linguaggio (White, 1990: 275-285)¹³; questo è possibile, poiché White ritiene che un testo, sia esso un'argomentazione, un poema, un testo storico, filosofico o dottrinario¹⁴, è la ricostruzione della cultura, ossia, ripudiandola o indicando le sue incoerenze, un testo resterà sempre necessariamente culturale.

Concordando con quello che fu definito da Sansone come "nucleo essenziale" del pensiero di White, come per esempio, le sue concezioni riguardo al diritto in quanto forma di retorica, e riguardo a ciò che rappresentano un testo e l'interpretazione, sembra di stare di fronte al treppiedi a sostegno delle investigazioni del professore americano. Ciononostante, sottolineiamo che JB White definisce la retorica come un genere d'arte del quale il diritto ne rappresenta una specie. Tale idea è elaborata in un articolo pubblicato nel 1985, il cui titolo *Law as Rethoric, Rethoric as Law: The arts of Cultural and Communal Life* esprime bene la definizione anteriormente riportata (1985: 684).

Secondo l'autore, la pratica giudiziaria opera sempre narrativamente tra attori con compiti determinati (avvocati, giudici, promotori, difensori, etc.) e un'udienza, in modo

¹¹ "I am suggesting that a full fidelity to the texts at the center of one's professional life requires attention also to the culture in which we live, which has formed us and which we form. The question, "What can these texts mean to us?" is an essential part of reading them, and it can be answered only by knowing who we are." (WHITE, 1984: xi-xii).

¹² "[...] for at every stage the change is effected, knowingly or not, by the action of individual people, who at once form and are formed by their language and the events of their world. When language changes meaning, the world changes meaning, and we are part of the world." (ivi: 4).

¹³ JB White afferma che la stesura di *When Words Lose Their Meaning*, attraversando diversi generi testuali, l'ha aiutato a vedere tutti questi come differenti versioni della stessa cosa – ecco qui la già citata "unicità": "[...] I could see law, and philosophy, and history, and literature, with all their obvious differences, really as different versions of the same thing." (WHITE, 2011: 32).

¹⁴ Nell'originale: "Since the text – whether it is an argument, a poem, or a work of history or philosophy – is always a reconstitution of the culture, it is necessarily about the culture, whether it idealizes it, ironically repudiates it, or elaborates its incoherences. The text is not a closed system but an artifact made by one mind and offered to another; it recreates the materials of the world for use in the world". (WHITE, 1984: 280; 1986: 163-166).

che tale narrativa sia costruita mediante una giustapposizione tra linguaggio “ordinario” e il linguaggio “proprio” (tecnica) del diritto, essendo quest'ultimo necessariamente conosciuto dagli operatori giudiziari. Questa giustapposizione configura, secondo White, “un sistema interno di traduzione capace di raggiungere una varietà di ascoltatori” (1985:688-692).

Le considerazioni a seguire sul suo contributo al movimento D-L partono, pertanto, dal “contesto teorico” stabilito dall'autore nelle opere fino adesso menzionate. Sembra sicuro affermare, a questo punto, che la relazione tra diritto e letteratura, per White, configura un'investigazione che deve essere realizzata nel proprio linguaggio, con l'intuito di coniugare “i linguaggi” disponibili con l'obbiettivo di una comprensione dilatata dalla manifestazione del fenomeno investigato.

La narrazione del processo di comprensione, in White, configura la spiegazione di cosa lui avesse compreso. È esattamente questo che lui fa lungo le parole di *When words lose their meaning*, poiché coniugando interpretazioni di avvenimenti in opere letterarie come, per esempio, la narrativa di Tucidide sulla guerra tra Sparta e Atene e il dialogo Gorge di Platone, narra il suo processo/metodo di lettura e analisi (sviluppati già nella proposta di *The Legal Imagination*) e aprendo gli orizzonti di comprensione tanto di queste quanto dei fenomeni giuridici e sociali presenti nelle opere analizzate. Il risultato è un'opera fondamentale per studiare il movimento D-L, in modo tangente alla struttura creata e mantenuta dalla congiunzione “e” dell'espressione “diritto e letteratura”, attualmente divisa in tre “categorie” – che saranno analizzate più avanti.

Questo perché, James Boyd White non scrive propriamente riguardo al D-L, ma sul Diritto e Letteratura; il professore americano non scrive partendo dal movimento D-L (nel modo in cui viene categorizzato dall'opera di E. London), bensì sulla relazione che è oggetto di questo movimento, la quale, in qualche modo, non sembra essere il tema maggioritario nelle pubblicazioni specificamente dirette al D-L.

In *When Words Lose Their Meaning* (1984), White tenta di dimostrare quanto sia proficua la lettura critica da lui proposta, la quale cerca di comprendere minuziosamente i “linguaggi” utilizzati dalla letteratura e dal diritto, perché così diventano possibili: 1) riflettere criticamente riguardo il “proprio linguaggio” studiato (il linguaggio tecnico-giuridico, per esempio) 2) discorrere su e a partire dal “proprio linguaggio” è responsabilità degli operatori del diritto l'amplia conoscenza del linguaggio tecnico-giuridico, affinché possiedano la possibilità di comprenderla, comunicare e riflettere criticamente nei suoi confronti.

È questo tipo di lettura critica, sia in ambito letterario che giuridico, che possiede il suo posto nella comunità interpretativa fondata “dall'eredità linguistica”, la cui eventuale “ridefinizione contestuale” dipenderà dall'attività creativa e interattiva esistente tra testo e interprete, nelle modalità sopra elencate. Questa attività interpretativa (ridefinizione contestuale) fu, dal 1990, affrontata da White in *Justice as Translation*, riprendendo l'idea di traduzione lanciata nell'articolo del 1985, *Law as Rethoric, Rethoric as Law*.

Merita attenzione il fatto che, sebbene il termine “traduzione” sia stata presentata da White nel 1985 e sviluppato specificamente solo nel 1990, è possibile comprendere che il pensatore americano già corteggiava tale concetto in *When Words Lose Their Meaning* (1984, 276):

It has been my purpose to record not merely a method or a set of terms but an activity of mind expressed in what I call a language. Such a language can be learned only by immersion in its processes. One understands it not when one can translate its terms into other equivalences but when one can do it oneself – when, in

Wittgenstein's phrase, one knows how to go on – as I hope the reader has begun to do with the language at work in this text.

La parola tradurre nel tratto qui mostrato, all'interno dell'opera di White, esprime una specie di arte del riconoscimento. Questo perché l'atto di traduzione implica il riconoscimento, in primo luogo, di differenti linguaggi (e lingue) esistenti e questo colloca il traduttore in un punto intermedio tra esse (sia tra l'idioma o nella marca divisoria fra linguaggio giuridico e colloquiale, per esempio) o fra persone (o popoli). Questo riconoscimento gli permette di: 1) comprendere maggiormente tanto le differenze tra i due, quanto la relazione tra traduttore e linguaggio; 2) come questo rappresenti una limitazione. Cioè, l'atto di traduzione occorre nel limite del linguaggio, o ancora, nel limite dei linguaggi (1990: 230).

Considerando che per JB White, il testo è ciò che dà origine alla comunità¹⁵, la traduzione rappresenta, quindi, il tentativo di unione tra due mondi, fra differenti modi di essere e vedere il mondo che ci circonda. Traduzione e interpretazione sono, in questo senso, quasi sinonimi. La differenza tra le due è che la traduzione si offre come sostituta del testo originale. Ad ogni modo, entrambe possiedono una relazione di fedeltà verso quest'ultimo (1990: 236-237 e 257-269). La funzione del traduttore, pertanto, consiste nel ricostruire il significato che risiede in questo limite tra mondi. Detto in altre parole: tra mondi in dialogo. La produzione accademica di James Boyd White si localizza, dal 1993, in questo legame tra mondi.

È da questa intersezione che sorgono le sue opere posteriori, *The Edge of Meaning e Living Speech – Resisting the Empire of Force*, pubblicate rispettivamente nel 2001 e nel 2006, nelle quali White realizza nuove esperienze con il linguaggio attraverso il mondo letterario cercando di ravvivare il menzionato “legame tra mondi”, portando il linguaggio alla riflessione sul linguaggio vero e proprio (White, 2001: 4). In questo modo, cerca di conoscere meglio le possibilità di una comprensione critica del mondo, facendo luce sulle strutture del potere che delineano l'esistenza umana – attività che si perpetua mediante le diverse forme di utilizzo delle diverse forme di linguaggio (White, 2006: 1-12).

Sansone afferma che il percorso teorico di Boyd White rappresenta una prospettiva etica del movimento D-L, aggiungendo qui, ancora, i contributi della filosofa nordamericana Martha Nussbaum (Sansone, 2001: 79), autrice di una vasta produzione bibliografica, della quale segnaliamo *Love's Knowledge, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education e Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Essendo filosofa e non giurista di formazione, Nussbaum si avvicina al movimento D-L a partire dalle approssimazioni tra filosofia (degli studi aristotelici) (ibidem.: 100) e letteratura, trattando temi come l'idea di giustizia, filosofia morale, amore, etica, umanizzazione, educazione e giustizia sociale.

Nel suo *Love's Knowledge* (1990), l'autrice riconsidera ed espande i suoi articoli pubblicati durante la decada del 1980 – periodo di sedimentazione degli studi di D-L – difendendo la concezione di una specie di etica comprensiva, elaborata dalla relazione filosofia e letteratura, in particolare in base alla ricchezza letteraria nell'esposizione di situazioni vissute (o che potrebbero esserlo). Conseguentemente, la concezione etica di Nussbaum si verifica a partire da un approccio alla filosofia morale che è tanto filosofico quanto letterario (Nussbaum, 1990: ix).

¹⁵ “[...] for me it is the text that creates the community, rather than the other way around.” (WHITE, 1982: 417).

Con questo apporto teorico, l'autrice americana passò, nel 1994, ad insegnare la disciplina *Law and Literature* presso la facoltà di Diritto dell'Università di Chicago. Disciplina che era stata implementata da James Boyd White durante la prima metà della decada del 1970, dopo la pubblicazione del suo *The Legal Imagination* (1973). Con i suoi alunni, Nussbaum affrontò temi come giustizia sociale, questioni di genere, compassione e pietà per rappresentare la possibilità di comprensione dell'"altro", basandosi sulle rappresentazioni dell'essere umano contenute in testi di generi diversi, come per esempio, in Sofocle, Platone, Seneca e Dickens (Nussbaum, 1996: 14).

Posteriormente all'esperienza universitaria, nell'anno 1995, Nussbaum pubblicò il suo libro volto alla relazione Diritto e Letteratura, *Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life*, considerando l'appoggio teorico dell'etica sviluppata in *Love's Knowledge*, chiave di lettura per dimostrare come l'esercizio e il culto dell'immaginazione letteraria possano far fiorire la giustizia sociale¹⁶.

Della sua ricca produzione intellettuale, dopo l'anno 1995, evidenziamo i libri *Cultivating Humanity* e *Not For Profit*, rispettivamente del 1997 e 2010, nei quali Nussbaum asserisce che l'obbiettivo di un'educazione liberale è coltivare umanità, il che equivale ad educare all'esercizio di una cittadinanza globale sviluppata a partire dalle capacità di possedere una visione critica tanto verso noi stessi quanto verso la cultura in cui si è inseriti, nonché di comprendere noi stessi in quanto esseri umani che si relazionano con altri esseri umani in un rapporto di preoccupazione ed empatia.

Tali opere rappresentano un manifesto di preoccupazione dell'autrice nei confronti di quello che denominò come "la crisi silenziosa che passa inosservata come un cancro" e che "è dannosa per il futuro dei governi democratici: una crisi globale riguardo l'educazione"¹⁷. Si tratta del discredito lanciato alle discipline propedeutiche e umanistiche, rispetto ad una maggior fiducia nell'educazione tecnico-professionale, scientifica. *Not For Profit* configura, in questo modo, un'ode alla relazione *Literature and Arts*, a favore della capacità di coltivare l'immaginazione e l'umanità mediante un'educazione emancipante.

Tornando al libro *Poetic Justice* che, come detto, avvicinò l'autrice al movimento D-L, si nota che tale opera contiene una dedica ad un professore dell'Università di Chicago che fu responsabile della cattedra di *Law and Literature* negli anni 80, dopo James Boyd White e prima di Nussbaum, e che servì come fonte di dialogo ed ispirazione a quest'ultima. Si tratta di Richard Posner.

Con la pubblicazione del suo primo articolo riguardo al tema, nel 1986, Posner assunse una posizione critica in relazione al movimento ed ai suoi protagonisti, espose le sue preoccupazioni e distanziamenti, così come sottolineò i possibili vantaggi di un rapporto fra Diritto e Letteratura. Nel frattempo, dall'inizio della sua analisi, evidenziò che tale "rapporto" dovesse essere elaborato prudentemente, mantenendo sotto osservazione, ma separatamente, entrambi i campi. Si batté, così, per una maggior cautela metodologica all'interno del movimento D-L. Vediamo, dunque, come si svilupparono i contributi del giurista americano.

Le critiche di Posner sorgono in quello che, basandoci su Sansone, indicammo come periodo di affermazione definitiva degli studi di D-L, ossia, a partire dagli anni 80,

¹⁶ "[...] leggere romanzi non ci fornirà la chiave della giustizia sociale, ma può essere un modo per arrivare a un'idea di giustizia e alla sua applicazione nella società." (Nussbaum, 1996: 31).

¹⁷ Nell'originale: "[...] I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is likely to be, in the long run, far more damaging to the future of democratic self-government: a world-wide crisis in education." (Nussbaum, 2010: 1-2)

periodo caratterizzato dall'inclusione di discipline ed eventi accademici rivolti al tema nelle Università.

In merito a questo, lo studioso afferma che solamente dopo la pubblicazione di *The Legal Imagination* è nato un campo distinto e delimitato sul diritto e letteratura, poiché fino ad allora gli studi in questa area non erano altro che piccoli promemoria secondo cui il diritto è, sovente, oggetto della letteratura, e che le decisioni giudiziarie possiedono qualità letteraria¹⁸. Evidenziamo, pertanto, che l'articolo adesso analizzato fa parte del primo contatto del giurista americano con questo campo di studio, ragion per cui lo consideriamo cruciale per la comprensione delle sue opere successive riguardo al tema.

Svolgendo le sue critiche, Posner analizza pubblicazioni dirette da James Boyd White, Richard Weisberg e Ronald Dworkin. Sottolineiamo che, sebbene Weisberg e Dworkin siano precedentemente menzionati, non rientra nel nostro obiettivo analizzare le differenze rispetto a Posner. Limitiamoci ad una visione panoramica dello sviluppo del movimento D-L, al fine di mantenerci fedeli agli obiettivi della nostra ricerca.

L'attenzione di Posner nel suo articolo del 1986, *Law and Literature: a Relation Reargued*, si rivolse a temi come il diritto nella letteratura (*law and literature*); interpretazione di testi legali partendo dai metodi di critica letteraria; la relazione fra letteratura e decisione giudiziaria (*judicial opinion*). Questi temi sono connessi al ragionamento esposto dall'autore nella seguente forma: i testi letterari non sono la miglior forma di conoscenza del diritto¹⁹; lo studio della letteratura ha poco a che fare con l'interpretazione della Costituzione e dei Codici, ma risulterebbe utile nello sviluppo della retorica nelle decisioni giudiziarie (1986: 1351).

Questo perché, secondo Posner (ivi: 1392), il diritto non è una disciplina umanistica (*humanities*) come aveva affermato James Boyd White nel 1973, bensì una tecnica di governo. D'altronde, Posner afferma che gli scritti di JB White in D-L si focalizzano nella letteratura e poco nel diritto²⁰, eccetto, chiaramente, per le affermazioni secondo cui la letteratura promuoverebbe la sensibilizzazione di coloro che operano nel diritto – punto dove Posner concorda parzialmente.

È giustamente questa concordanza, diciamo, il frutto della relazione diritto e letteratura, che stimolò Posner alla scrittura del sopracitato articolo, analizzando tale relazione da diverse angolature. Lui concorda che la letteratura possa beneficiare dell'attuazione giuridica, poiché la sensibilizzazione letteraria costruirebbe ponti verso la retorica contenuta nelle decisioni giudiziarie (1986: 1376-1378). Tuttavia, Posner non concorda pienamente con il modo in cui White sostenne tale relazione. L'articolo in questione mostra i confini della sua concordanza²¹ con la fase degli studi di D-L dell'epoca.

Approfondendo maggiormente il suo rapporto con il movimento D-L, Posner pubblicò nel 1988 il suo primo libro riguardo il tema: *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, nel quale riaffrontò gli argomenti esposti nel saggio del 1986, così come trattò altri temi del D-L. Tale opera è divisa in 3 capitoli, di cui il primo è responsabile dell'analisi sull'approccio letterario dei temi giuridici, vale a dire, il diritto esistente nella letteratura;

¹⁸ Nell'originale: “[...] a distinct, self-conscious field of law and literature emerged. Until then the field consisted of little more than reminders that law is a surprisingly frequent subject of literature and that judicial opinions [...] often have a literary character and quality”. (Posner, 1986: 1352)

¹⁹ Nell'originale: “There are better places to learn about law than novels”. (POSNER, 1986: 1356).

²⁰ Tale critica è estesa anche a Weisberg. “[...] Weisberg and White devote so much more attention to writers than to judges [...]”. (Posner, 1986: 1386).

²¹ Dalle parole di Posner: “The claims I am making for literature as an aid to law are in the spirit of Professor White's writings, but more limited.” (Posner, 1986: 1391)

nel secondo, viene affrontato il diritto come forma di letteratura, investigando le forme di interpretazione dei codici e costituzioni, nonché le qualità letterarie delle decisioni giudiziarie; nell'ultimo capitolo Posner analizza la regolamentazione della letteratura attraverso il diritto, come ad esempio, il sostegno giuridico esistente dietro la diffamazione, oscenità e i diritti autorali – parte di analisi che diventò nota, posteriormente, come "diritto della letteratura".

È degno di nota il fatto che le considerazioni di Posner riguardo il movimento D-L, nel 1988, siano guidate da una specie di preoccupazione verso il rapido sviluppo degli studi in tale campo. L'autore mette in discussione l'incantesimo al quale alcuni studiosi sarebbero sottomessi, al punto di distorcere alcune opere letterarie, rendendole pertinenti al diritto e/o viceversa (1988: 13-14). La sua opera cerca di sottoporre tali analisi ad una critica di riepilogo che si batte per una maggior consistenza teorica nelle investigazioni in D-L.

La preoccupazione di Posner quanto all'uso sbagliato della letteratura può essere bene compresa in quello che definì come "prendersi libertà con tutti i testi letterari o esagerare sulle implicazioni di teoria letteraria nel diritto", poiché questo "danneggerebbe la letteratura per collocarla al servizio del dibattito pubblico", ignorando che, ad esempio, la letteratura del secolo XIX non affronta i problemi del XX, bensì "gli eterni problemi della condizione umana" (ivi: 356-357). Ci piacerebbe citare, in questo momento, il fatto che Posner sembra ignorare il potere della partecipazione politica delle opere letterarie in favore delle caratteristiche estetiche in esse contenute²², il che rende la sua concordanza con JB White ancora più limitata.

Law and Literature: a Misunderstood Relation deve essere, pertanto, intesa come la continuazione delle idee esposte in *Law and Literature: A Relation Reguarded*, poiché Posner (1986: 1377) si mantiene coerente alla sua posizione secondo cui la letteratura può fruttare nel diritto, specialmente in ciò che tange la decisione giudiziaria, dal momento che essa è capace di aumentare la conoscenza degli operatori del diritto nei riguardi della condizione umana (1988: 302) – influenzando direttamente la sua attuazione giuridica.

Detto in altre parole: nella sua opera del 1988, Posner si dichiara favorevole all'applicazione dei metodi letterari nello studio delle decisioni giuridiche, così come all'approfondimento delle investigazioni sulla regolamentazione della letteratura mediante il diritto (*law of literature*), giacché, secondo l'autore, tali aree sono più promissorie rispetto a quelle in cui si cerca di studiare l'applicazione dei metodi letterari nel diritto (nell'interpretazione di codici e costituzioni) o di metodi del diritto nella letteratura (1988: 261).

Ancora nell'anno 1988, James Boyd White realizzò una recensione critica sul libro di Posner, discordando radicalmente sulla posizione di questi riguardo alla funzione della letteratura e quanto al modo in cui questa si relaziona con il diritto. Il titolo dell'articolo, pertanto, è *What Lawyers Can Learn From Literature* e configura una difesa del movimento D-L partendo dalle accuse lanciate da Posner - considerate da White come ostaggio dell'applicazione del metodo scientifico sul diritto a svantaggio del riconoscimento della dimensione umanistica che essa comporta (White, 1988: 2017-2020).

Il cuore della critica di White è che a Posner manca una visione più filosofica del linguaggio e il suo compito nella costituzione di una società, scaturendo la scissione da lui realizzata fra diritto e letteratura, come se entrambe esistessero in quanto "campi" separati

²² Per caratteristiche estetiche ci riferiamo a ciò chiamato da Posner di "*aesthetic integrity*": le rappresentazione dei valori contenuti nella letteratura come, per esempio, empatia ed equilibrio. (Posner, 1988: 303).

nel mondo²³. Insomma, White dimostra che Posner attribuì alla letteratura un compito inferiore rispetto a quello che essa merita realmente e questo rappresenta un'incompatibilità teorica quasi inconciliabile tra gli autori, influenzando in questo modo, i limiti delle rispettive investigazioni teoriche.

Questo perché, White sostiene che la letteratura ha il potere di collocarci in una posizione critica in relazione alle nostre abitudini e metodi, mettendoli in discussione con l'intento di riformulare criticamente i fondamenti che li sostengono. Già per Posner, continua White (1988: 2028-2030), la letteratura ha una funzione opposta, ossia, di assistere i metodi quotidianamente impiegati, servendo come ausilio al dominio tecnico del diritto. La letteratura sarebbe, in questo modo, subordinata alle analisi realizzate nell'ambito del diritto, presumibilmente dalla maggior scientificità di questo in relazione a quella. Le questioni sollevate da White sono verificabili, in un certo senso, nei contributi posteriori di Posner – nonostante alcune delle sue posizioni costui siano state ristrutturare.

Nel 1990, Posner pubblica *The Problems of Jurisprudence*, opera nella quale cerca di presentare quello che denominò come *pragmatic jurisprudence*, in contrappeso al classico dibattito fra diritto naturale "versus" diritto positivo. Citiamo tale testo non per la sua qualità o innovazione teorica, ma per il fatto che Posner abbia incluso, in un libro sulla teoria del diritto, considerazioni riguardo lo studio D-L – considerazioni che non si distinguono in niente da quello che aveva detto il professore americano nel 1988, che servono però per dimostrare l'affermazione definitiva degli studi D-L nelle università americane (Posner, 1990: 393-403).

Per la stessa ragione esposta più in alto, non possiamo non menzionare il fatto che a partire dal 1995, con la pubblicazione di *Overcoming Law* – con la quale si battè per una teoria del diritto pragmatica – nell'affrontare la relazione D-L, Posner cerca di realizzare strategie rivolte al "diritto nella letteratura" (*law in literature*) e all'utilizzo della teoria letteraria nel diritto. Quanto a quest'ultimo obiettivo, Posner (1995: 492-497) esamina il concetto di traduzione, demarcando, tuttavia, le sue differenze con la concezione presentata da White.

Nel 1998, Posner pubblicò la seconda edizione del suo *Law and Literature* e rivisitò punti dell'edizione del 1988, così come evidenziò alcune nuove considerazioni²⁴. È importante citare, ancora, che per quanto dissidente Posner si sia mostrato nei riguardi di questo rapporto, la sua idea di *aesthetic integrity* – che riunisce valori che possono guidare un magistrato verso una maggior comprensione della condizione umana e, conseguentemente, poter concludere in modo migliore i suoi casi – non lo lascia allontanarsi così tanto da questa dimensione etica (ivi: 303).

Nel 2009, pubblicò la terza edizione del suo *Law and Literature*, ampliando il suo orientamento nei riguardi: 1) della regolamentazione della letteratura attraverso il diritto; 2) del diritto esistente nella letteratura; 3) delle caratteristiche letterarie del diritto, specialmente le decisioni giudiziarie. Posner realizza questo suo obiettivo partendo da una lunga analisi delle opere presenti nel movimento D-L, in un dialogo con gli altri autori. Sottoli-

²³ Tale critica è meglio compresa se applicata al sottotitolo del libro di Posner, relativo ad una relazione mal compresa (*a misunderstood relation*). Questa "relazione" sarebbe quella esistente tra i due campi menzionati dagli autore nord americano (White, 1988: 2029)

²⁴ È interessante l'osservazione che fa l'autore sul fatto che la maggior parte degli studi in D-L, in questo arco temporale, si siano concentrati sulle opere di JB White e Martha Nussbaum, ossia, su quell'aspetto di una dimensione etica che sorge e trascende dalla relazione tra diritto e letteratura (Posner, 1998: 6)

neiamo che alla fine dell'opera, che assomiglia ad un trattato, il giurista americano, preoccupato per il futuro del movimento D-L, presenta un manifesto (2009: 545-550)²⁵ con l'intenzione di stabilire una specie di guida pedagogica/metodologica a coloro che pretendono incentivare lo studio del D-L.

In tale manifesto Posner (ibidem) elenca (in modo esaustivo) alcune opere e estratti che possono essere utili all'introduzione di nuovi studenti al movimento, e sottolinea, ancora, che si deve insistere nello studio delle aree verso cui lui stesso aveva mostrato una certa resistenza anteriormente, come ad esempio, nell'utilizzo di tecniche letterarie nel diritto e nella funzione, diciamo, umanizzante, che la letteratura può esercitare nel mondo giuridico²⁶. Termina il suo manifesto affermando che questa supposta umanizzazione, che vale la pena essere insegnata, deve essere abbandonata se realizzata a partire da una selezione letteraria non vincolata al diritto, così come se scelta ideologicamente e filtrata da moralismi²⁷.

Non possiamo non citare la partecipazione di Richard Weisberg nel movimento D-L, poiché i suoi contributi sono caratterizzati da un'evidente ambizione etica, sviluppata partendo da nozioni di libertà e uguaglianza volte alla realizzazione della giustizia attraverso il diritto, specialmente con l'opera *Poethics and Other Strategies of Law and Literature*²⁸. L'autore si focalizza, ancora, così come JB White, nella comprensione del linguaggio e della retorica utilizzate dai giuristi nell'esercizio del lavoro forense (Sansone, 2001: 88) e nell'imposizione di limiti all'attività interpretativa davanti al determinato grado di oggettività dei testi (Trindade e Gubert, 2010: 34-35).

Per Weisberg, la letteratura configura un indispensabile fonte di conoscenza del diritto – merita attenzione, qui, l'atteggiamento opposto di Posner²⁹ nei confronti della letteratura – poiché è possibile affrontare il fenomeno giuridico da angolature normalmente ignorate o poco analizzate tradizionalmente, in quanto attinenti alla quotidianità del mestiere giudiziario. Queste “angolature” rappresentano quattro elementi trovati nella letteratura e configurano, secondo l'autore, *a literary jurisprudence* (Weisberg, 1992: 35). Sono questi: i) come i giuristi comunicano attraverso il linguaggio giuridico; ii) come si rapportano con gli “altri”, ossia con quelli che sono esterni alla struttura del

²⁵ Non possiamo non sottolineare che l'inclusione di un “manifesto” nel libro di Posner, cercando di strutturare l'ambito di studio del movimento D-L, sembra una specie di messaggio indirizzato a JB White che, nell'anno 1987, realizzò un colloquio intitolato “*Law and Literature: No Manifesto*”, nel quale cercò di dimostrare che la relazione D-L non è una specie di canone letterario rigido che viene decifrato tramite un metodo fisso. Vedere: *Law and Literature: No Manifesto* e *From Expectation to Experience: essays on law and legal education*, entrambi d'autoria di JB White (WHITE, 1987-1988: 739-752; 2000: 52-71).

²⁶ Sottolineamo che la menzionata “umanizzazione”, nell'esperienza americana, dalla decade dei 70 è vista come uno degli obbiettivi della relazione D-L, mentre, nell'esperienza europea, come insegnato da Maria Paola Mittica, è una conseguenza del carattere interdisciplinare di tali studi.

²⁷ Nell'originale: “And they need to give up on efforts to humanize the practice of law by immersing judges, lawyers, and law students in literary works, unrelated to law, selected for ideological reasons and viewed through the prism of moralistic literary criticism.” (POSNER, 2009: 550).

²⁸ Un'altra opera importante dell'autore è *The Failure of the World: The Lawyer as Protagonist in Modern Fiction* (1989), nella quale l'uso etico del linguaggio è spesso analizzato attraverso opere letterarie classiche come Camus, Kafka e Dostoevski.

²⁹ Opposto a Posner, Weisberg afferma: “How long can we ignore, especially in light of Posner's findings, the obvious: literary art about law is richer, if not necessarily more important, than most other jurisprudential sources.” (WEISBERG, 1992: 189).

potere³⁰; iii) come ragionano e argomentano; iv) come si sentono (nelle proprie vite private).

Weisberg tentò, ancora, stabilire un dialogo con i due grandi nomi del movimento, White e Posner, dedicando a loro articoli specifici nella sua opera *Poethics and Other Strategies of Law and Literature*. Nei confronti di Posner, Weisberg mostrò alcune argomentazioni contrarie sollevate in *Law and Literature: A Relation Reargued* ed in *Law and Literature: A Misunderstood Relation*, concludendo che possiedono in comune l'obbiettivo di sviluppare una maggior comprensione dei valori tanto di quelli che giudicano quanto di quelli che saranno giudicati (Weisberg, 1992: 213) – e questo è possibile mediante la relazione diritto e letteratura. In quel momento, Weisberg affermò che questo sarebbe stato il punto chiave del movimento D-L per i successivi dieci anni – previsione confermata, in un certo modo, da Posner nel 1998³¹.

White, Weisberg e Posner sono considerati i principali protagonisti del *Law and Literature Movement* e, sebbene discordino tra loro quanto ai limiti del movimento e quanto alle forme secondo cui appare la sovrapposizione diritto e letteratura, il che ha conseguenze logiche nei risultati raggiunti da ciascun autore, è innegabile che i loro contributi abbiano marcato l'epoca e abbiano attratto (e continuano ad attrarre) nuovi studiosi verso questo campo promettente.

Ovviamente, gli autori citati fino ad adesso (White, Nussbaum, Posner e Weisberg), non rappresentano una lista esaustiva di tutti quelli che si misero in evidenza negli studi in D-L negli Stati Uniti. La scelta di quelli citati è stata fatta per ragioni metodologiche, per delineare lo sviluppo storico del movimento analizzato, connettendolo dalla fine del periodo intermediario fino alla rapida evoluzione a partire dalla decada del 1980.

Non potremmo non menzionare Robin West e Paul J. Heald, come altrettanti inseriti nella ricerca intorno alla dimensione etica esistente nella relazione D-L³². Stanley Fish, Owen Fiss e Ronald Dworkin, rivolti al problema dell'atto interpretativo, passano da temi come l'oggettività del testo, soggettività dell'interprete e coerenza e integrità del diritto – tutto a partire dalla sovrapposizione diritto e letteratura³³.

³⁰ A questi fuori dalla struttura del potere, Weisberg si riferisce come “*the nonpowerful*” e “*outsiders*”, cioè quelli che scappano dall'immagine dei tradizionali soggetti di diritti nella società come, per esempio, il protagonista Mersault in *L'étranger* de Albert Camus – che è visto come un misantropo per non aver pianto nel funerale di sua madre. Su questo argomento (WEISBERG, 1992: 41).

³¹ Vedere nota n° 24.

³² Per un'approssimazione ai pensieri degli autori citati, conferire: HEALD, Paul J. *Law and Literature as Ethical Discourse* (HEALD, 1998), *An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory* (WEST, 1985: 145-211), *Adjudication is not Interpretation: Some Reservations about the Law-as-Literature Movements* (WEST, 1987: 203-277) e *Communities, Texts, and Law: Reflections on the Law and Literature Movement* (WEST, 1988: 129-156).

³³ Per un'approssimazione ai pensieri degli autori citati, conferire: *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities* (FISH, 1980), *Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies* (FISH, 1989), *Objectivity and Interpretation* (FISS, 1982: 739-763) e *The irony of Free Speech* (FISS, 1998). Dworkin, a sua volta, merita un commento a parte rispetto agli altri autori poiché la sua teoria integrativa, supportata dalla coerenza e dall'integrità del diritto, è spiegata a partire dal romanzo a catena (*chain novel metaphor*), - nella quale i giudici sono comparati a scrittori responsabili dell'elaborazione di un capitolo di un romanzo, in modo tale che il capitolo successivo debba essere coerente al capitolo anteriore, non potendo alterare l'intreccio in maniera unilaterale. Conferire: *Law's Empire* (DWORKIN, 1986).

2.2 L'esperienza europea

Differentemente dagli Stati Uniti d'America, dove il periodo di “affermazione definitiva” si è sviluppato non solo grazie all'inserimento di discipline specifiche nel programma accademico e mediante la realizzazione di congressi, – ma, soprattutto, a partire da un intenso dibattito tra coloro che si soffermarono sul tema (White, Weisberg e Posner sono un buon esempio) – l'esperienza europea fu marcata da contributi individuali fino all'anno 2000 (Mittica, 2015: 10-11).

A) Italia

In merito al tema, Sansone (2001: 43-50) afferma che tale periodo ebbe inizio in Italia grazie agli intellettuali Mario A. Cattaneo, Bruno Cavallone, Giorgio Ribuffa, Antonio Bevere e Remo Danovi, classificati come voci indipendenti e autonome che furono di fondamentale importanza nella diffusione degli studi in diritto e letteratura nei paesi europei. Sottolineiamo che Sansone realizzò il proprio dottorato in D-L, sotto orientamento di Mario A. Cattaneo (Mittica, 2015: 16). Riguardo questo periodo di fortificazione degli studi in D-L in Italia, Sansone (2001: 50) pone in evidenza tre saggi sorti nella decada del 1990 e che fanno riferimento esplicito al *Law and Literature Movement*, ossia, al dibattito già consolidato negli USA. Si tratta di Fabrizio Cosentino, che nel suo *Analisi giuridica della letteratura: l'esperienza italiana*, del 1993, utilizza le classificazioni di “diritto come letteratura”, “diritto nella letteratura” e “diritto della letteratura” per analizzare le opere italiane che all'epoca avevano affrontato la relazione D-L (ibidem); Guido Alpa, che realizzò un'analisi critica sull'esperienza americana nel suo saggio *Law and Literature: un inventario di questioni*, del 1997, focalizzandosi sul suo carattere interdisciplinare e dedicando maggior attenzione al “versante” del “diritto come letteratura” (ibidem); Adelmo Cavalaglio, a sua volta, nel suo *Literature vs Economics, ovvero Richard Posner e l'analisi giusletteraria*, del 1997, rifletté su quello che Richard Posner definì come “analisi giusletteraria” (ivi: 52).

Nell'anno 2001, Arianna Sansone pubblicò il suo *Diritto e Letteratura: un'introduzione generale*, opera di grande valore per una comprensione sistematizzata in merito all'evoluzione degli studi in D-L, percorrendo tutto il suo sviluppo durante il secolo XX, tanto negli USA quanto in Europa. L'ultimo capitolo del libro contiene una lista che rappresenta una specie di panorama delle prospettive tematiche di ricerca in D-L – servendo, ancora, come guida per le ricerche future. Sono queste le prospettive proposte: i) Storia e antropologia giuridica; ii) sociologia giuridica; iii) filosofia politica; iv) filosofia del diritto, voltata alla teoria della giustizia; v) filosofia del diritto mirata alla teoria generale del diritto (Sansone, 2001: 111-138).

Gli studi in diritto e letteratura, durante la prima decada del secolo XXI, subirono una notevole evoluzione non solo in Italia, ma anche in Belgio, Spagna e Portogallo; ciò può essere dimostrato con la definizione data da Carla Faralli sul tema, nella sua opera *La Filosofia del Diritto Contemporaneo: i temi e le sfide* (2002: 59), come una prospettiva emergente negli studi del fenomeno giuridico.

Maria Paola Mittica, a sua volta, pubblica nel 2006 la sua opera *Raccontando il Possibile: Eschilo e le Narrazioni giuridiche* partendo dalla sociologia del diritto e dell'antropologia giuridica, l'autrice si approssima a quello che fu denominato come una teoria della

narrazione giuridica (Mittica, 2006: 7-48)³⁴. Ricostruisce, così, il mondo culturale in cui fu ambientata la Oresteia per esporre i processi dei giuristi della polis e una stabilizzazione di questi mediante la narrativa di Eschilo (ivi: 75ss). Si tratta di un viaggio nel tempo capace di proporzionare, in determinata misura, la testimonianza della ricostruzione di quello che fu l'inizio degli ordinamenti giuridici che oggi conosciamo e studiamo.

Aldilà delle pubblicazioni in D-L, fu creato nell'anno 2008 la *Società Italiana di Diritto e Letteratura* (SIDL), vincolata al *Centro Interdipartimentale di ricerca in Storia, Filosofia e Informatica del Diritto* (CIRSFID) dell'Università di Bologna, che promuove non solo lo studio della relazione tra diritto e letteratura, ma anche un maggior approfondimento dell'implicazione conosciuta come *Law and the Humanities*. Tale centro di ricerca nasce come osservatorio privilegiato degli studi in D-L, raggiungendo più di 200 membri nella durata di un anno (Mittica, 2015: 21-22)³⁵.

A partire da qui, si osserva l'apparizione di opere collettive specificamente sul D-L, così come una maggior discussione riguardo al movimento in sé e le sue limitazioni metodologiche. Tali opere contengono i testi presentati nei congressi realizzati dal SIDL, contenendo anche partecipazioni di autori come James Boyd White, Jerome S. Bruner, Mario A. Cattaneo, Maria Paola Mittica e Peter Haberle, per citarne alcuni. Le tre conferenze internazionali realizzate, fino ad allora, dal SIDL, si trovano pubblicati e contengono, oltre agli autori fino adesso menzionati, tanti altri ugualmente influenzati dallo studio *Law and the Humanities* (MITTICA, FARALLI e MANGIAMMELI, 2012; MITTICA, 2011; MITTICA e FARALLI, 2010).

B) Portogallo

Già in Portogallo, gli studi in diritto e letteratura fecero i primi passi con la tesi magistrale di Joana Aguiar e Silva, *A Prática Judiciária entre Direito e Literatura* (2001), nella quale l'autrice si addentra nella discussione dal punto di vista della pratica giudiziaria, riflettendo riguardo il linguaggio del diritto e della sua interpretazione, dell'interpretazione letteraria e sui suoi vantaggi pragmatici di uno studio integrato in queste aree.

Relativamente al linguaggio giuridico, l'autrice lusofona si approssima agli insegnamenti di James Boyd White, quando pensa all'atto interpretativo a partire dagli insegnamenti di Gadamer e della sua ermeneutica filosofica, dando luogo ad un'opera che cerca allontanare la soggettività e il volontarismo interpretativo dalla pratica giudiziaria. Per questo, l'autrice afferma che gli studi in diritto e letteratura rappresentano una grande possibilità didattica, i quali devono essere inclusi nei curricula universitari, anche perché è normale, che gli studenti giungano al primo giorno di lezioni nella facoltà di diritto senza mai aver toccato un codice civile, ma sono "rari quelli che arrivano senza aver per lo meno sfogliato alcune delle più fondamentali opere della letteratura universale" (Aguiar e Silva, 2001: 131).

Nell'anno del 2011, ha pubblicato la sua tesi di dottorato intitolata *Para uma Teoria Hermenêutica da Justiça: Repercussões Jusliterárias no Eixo Probablemático das Fontes e da Interpretação Jurídicas*. Aguiar e Silva riprende la linea di ricerca sviluppata durante la sua

³⁴ Su la narrazione giuridica in Italia, Alberto Vespaziano in *Costituzione, Comparazione, Narrazione: saggi di diritto e letteratura* (2012), revisita temi come ermeneutica, giustizia costituzionale e traduzione – partendo dalle lezioni di JB White.

³⁵ Sono membri corrispondenti della Società Italiana di Diritto e Letteratura: Richard Posner, Martha Nussbaum e James Boyd White.

laurea magistrale, soffermandosi su temi come traduzione, narratività, giro ontologico linguistico (*ontological-linguistic turn*) e ermeneutica. L'autrice affronta tali argomenti a sostegno di una comprensione ermeneutica e letteraria del diritto, in proposito alla teoria delle fonti e dell'interpretazione giuridica. Vale a dire, se nel suo lavoro precedente (2001) l'autrice aveva pensato ai problemi attinenti all'atto decisorio giudiziario, ora riflette sul supporto normativo a partire dal quale esso torna possibile. In altre parole: sulle fonti del diritto, partendo dalla relazione diritto e letteratura.

Ancora nel continente europeo, sono degne di nota le esperienze avvenute in Belgio e Spagna, in specifico quelle promosse da François Ost e José Calvo Gonzales, rispettivamente.

C) Belgio

François Ost pubblicò il libro *Le Temps du Droit*, nel 1999, analizzando profondamente l'intrinseca relazione esistente tra tempo e diritto, attraverso concetti chiave come "memoria", "perdono", "promessa" e "ridiscussione" che sono, in verità, categorie dimostrative della temporizzazione normativa del diritto. In altre parole, rappresentano il tempo come istituzione sociale portatrice di significati.

Per tale ragione, l'opera è divisa in quattro capitoli, ed ogni capitolo affronta uno dei concetti sopraelencati. Nel primo, Ost dimostra che la prima fase istituita dal diritto è la memoria, rendendo possibile la connessione con il passato e la ricostruzione (e conseguente comprensione) dei significati, intersoggettivamente condivisi nella società poiché, se non fosse così, ci sarebbe il rischio di anomia per la mancanza di solide fondamenta sociali. Dalle parole dell'autore si intuisce che senza la memoria, la società fonderebbe le sue basi nella sabbia³⁶.

Il perdono, a sua volta, rappresenta la connessione necessaria tra memoria e la promessa del futuro. *Conessione-tra-memoria-e-promessa-di-futuro* non significa oblio di quello che la società fu in favore di ciò che cerca di essere. Significa, intanto, la sospensione del passato giuridico e i suoi rispettivi vizi mediante una riconciliazione localizzata tra imprescrittibilità di determinati crimini, che mantengono viva nella memoria gli errori del passato, e l'amnistia, che tende ad allontanare da questa stessa memoria i già menzionati errori (Ost, 1999: 111-116). Si tratta di accettare la verità per esorcizzare il passato; perdonare, senza mai dimenticare³⁷.

Con questo, Ost afferma (1999: 157-171) che la società, in questo periodo di transizione riconciliatoria, si ristrutturerà per la promessa di un futuro migliore sostenuto dall'universo normativo, connettendola, così con ciò che cerca di essere. Si tratta di quello che fu definito dall'autore belga come la figura della "promessa" che configura la ritemporizzazione di una società nel suo sviluppo temporale. Questa promessa di un avvenire che le permetta di proseguire in direzione diversa da quella del tempo passato, deve essere criticamente discussa (ivi: 255) durante il suo percorso – il che dimostra la radicalità del gesto emancipante della sua rottura con il passato esorcizzato, ma non dimenticato.

Memoria e perdono, promessa e (ri)discussione sono, pertanto, componenti della dialettica che si verifica nello sviluppo storico, dalla discontinuità nei confronti del passato

³⁶ "À défaut de telles fondations pointerait le risque d'anomie, comme si la société bâtissait sur le sable." (OST, 1999: 43).

³⁷ "[...] oui, il serait possible de regarder la vérité en face et d'exorciser le passé; oui, on pourrait pardonner, sans oublier pour autant." (OST, 1999: 111).

e la connessione promissoria con il futuro che verrà. Questi quattro tempi (disconnessione, riconciliazione, promesse istitutrici e ridiscussioni connettive), configurano quello che Ost indicò come comunità transtemporale, dalla quale provengono i diritti e i doveri che regolano questioni come diritto e giustizia³⁸.

Questo sintetico commentario riguardo a *Le Temps du Droit*, si prefigge come obiettivo quello di affermare che tale opera non affronta la relazione diritto e letteratura, bensì la filosofia del diritto. Tuttavia la densa discussione realizzata da Ost fu proposta a partire da incursioni nell'ambito della letteratura, come per esempio, il mito di Crono e il *Libro dell'Inquietudine*, di Fernando Pessoa.

Un'altra opera di Ost degna di attenzione è *Raconter la Loi: Aux Sources de L'imaginaire Judidique* (2004), nella quale il pensatore belga, simultaneamente, espone quelli che sono i testi fondatori del diritto occidentale e costruisce la sua "teoria del diritto narrato", dialogando puntualmente con lezioni di Gadamer, G. Steiner e, in particolare, P. Ricoeur. Si tratta di un libro di filosofia del diritto che si tuffa profondamente nella relazione dialettica esistente tra diritto e letteratura, studiata a partire da mutazioni reciproche e modifiche implicite tra entrambe le aree di conoscenza³⁹.

Se in *Le Temps du Droit* Ost non menzionava il *Law and Literature Movement* e il suo sviluppo, in *Raconter la Loi* non solo cita i suoi tre principali versanti bensì afferma che il lavoro svolto in tale opera è realizzato a partire dagli strumenti forniti dal diritto *nella* letteratura (Ost, 2004: 40). È importante dire che Ost ricerca la costruzione di una narrativa in merito alla fondazione/formazione del diritto a partire dal diritto esistente *nella* letteratura. O ancora: Ost narra lo sviluppo del diritto e le sue istituzioni dopo aver analizzato la formazione del mondo giuridico *nella e attraverso* la letteratura, in un processo dialettico capace di dimostrare tanto l'abilità del mondo letterario di osservare criticamente il diritto istituito, quanto di ricreare la realtà (re)istituendo il diritto (Mittica, 2003: 186).

Lungo cinque capitoli, Ost affronta temi come: i) l'idea di comparsa del diritto, partendo dall'incantamento fornito dagli aspetti di perfezione tanto formali quanto sostanziali (ibidem) dei testi mitici, denota che il principio di ogni società rappresenta una nuova tappa giuridica a partire dai testi fondatori; ii) la comparsa della figura del giudice e della giustizia come istituzione del diritto, attraverso l'Orestea di Eschilo, opera nella quale è presentato il primo tribunale dell'umanità, nel 458 a.C., facendo prevalere il diritto sulla vendetta; iii) la figura giuridica della coscienza, partendo dall'Antigona di Sofocle, opera di cui esplora temi come obiezione di coscienza e disobbedienza civile, aporia giuridica e paradosso politico – Creonte dissotterrando il copro di Polinice e incarcerando Antigona, che era viva, causò un capovolgimento dell'ordine delle cose; iv) la comparsa dei diritti soggettivi/potestativi, attraverso il mito di Fausto e della storia di Robinson Crusoe; v) le opere di Kafka, grazie alle quali Ost concluse che la possibile fine del diritto, a causa dell'assurdità dell'autoritarismo e dell'orrore, possa indicare un possibile nuovo inizio (Mittica, 2003: 191).

³⁸ Nell'originale: "[...] c'est du sein d'une Humanité diachronique que se détache notre humanité singulière; c'est au coeur d'une communauté transtemporelle que s'éprouvent nos droits et nos devoirs; c'est à partir d'une perspective intergénérationnelle que se pose la question du juste et du droit [...]" (Ost, 1999, 339).

³⁹ Nell'originale: "En lieu et place d'un dialogue de sourds entre un droit codifié, institué, campé dans sa rationalité et son effectivité et une littérature rebelle à toute convention, jalouse de sa fictionnalité et de sa libéré, c'est bien plutôt d'emprunts réciproques et d'échanges implicites qu'il est question." (OST, 2004: 19).

È degno di nota il fatto che il percorso di *Raconter la Loi* parta dalla comparsa dell'idea di diritto, passi dal consolidamento delle sue istituzioni e sfoci nella possibile fine o nuovo inizio del diritto come istituzione sociale. Considerando i capitoli tre e quattro, lungo i quali vengono affrontate questioni riguardo la vita pubblica, situata tra diritto e morale e il pubblico e il privato, come per esempio in *Antigona* e *Robinson Crusoe*, possiamo affermare che entrambi i capitoli trattano, da angolature diverse, lo stesso argomento, cioè, la cooriginarietà tra diritto/morale e pubblico/privato.

Conseguentemente, è possibile notare come la costruzione di *Raconter la Loi* percorra i quattro tempi del diritto, come se tale opera fosse composta in una misura di quattro tempi. Detto in altre parole: Ost ricostruì e narrò lo sviluppo del diritto e delle sue istituzioni in *Raconter la Loi* a partire dalla temporizzazione normativa del diritto elaborata in *Le Temps du Droit*.

Tali tempi furono affrontati nella seguente forma: a) *la memoria*, con i primordi della comparsa del diritto; b) *il perdono* (cioè la sospensione dei vizi del passato a favore di un futuro diverso possibile solamente a partire da una transizione riconciliatoria), partendo dalla fine della possibilità di vendetta davanti all'istituzione del diritto; c) *la promessa*, la ritemporizzazione del diritto, la troviamo nei capitoli tre e quattro, ossia, mediante lo shock del capovolgimento causato da Creonte per aver punito *Antigona*, istituendo il periodo evolutivo del discorso tra diritto e morale, nonché dall'apparizione dei diritti soggettivi, in particolare dall'analisi della colonizzazione liberale svolta da *Robinson Crusoe* (Mittica, 2003: 191); d) *la ridiscussione* del percorso deciso dalle promesse verificatesi nella ritemporizzazione, a partire dall'opera del profeta del totalitarismo (ibidem), Franz Kafka.

Evidenziamo, con questo, che François Ost trova una via di mezzo tra diritto e letteratura, rendendo così possibile a entrambi l'incontro di un'ispirazione comune. Ispirazione che gli permise di elaborare la sua teoria del diritto narrato, superando la dogmatica tradizionale (abituata a pensare il diritto come un qualcosa dato per essere appena analizzato)

La lettura delle due opere sopra menzionate, nel modo in cui è qui realizzata, ci permette di affermare che Ost segnala una specie di cooriginarietà tra diritto e letteratura. Tale possibilità rappresenta la ricchezza esistente nell'implicazione D-L, motivo per cui optammo per iniziare questo capitolo con una citazione dalla sua opera.

Questa citata ricchezza è descritta anche da Maria Paola Mittica, quando afferma che gli studi in D-L rappresentano “il solco più originario della ricerca e della conoscenza” (Mittica, 2015: 32).

D) Spagna

Opera di complessità e ricchezza simile, in Spagna, è quella di José Calvo Gonzalez, che immerso da due decenni nell'investigazione sulle benefiche implicazioni tra diritto e letteratura, sta sviluppando la sua *Teoría Narrativista del Derecho*⁴⁰, il cui nucleo risiede nella coerenza narrativa come meccanismo costruttore di significato (Da Rosa e Trindade, 2013: 5).

⁴⁰ Professore di teoria del diritto nell'Università di Málaga e giudice del Tribunale Superiore di Andalucía. Autore dell'opere: *El Discurso de los hechos* (GONZÁLEZ, 1998), *La Justicia Como Relato: Ensayo de una semionarrativa sobre los jueces* (2002) e *Derecho y Narración: Materiales para una teoría y crítica narrativista del Derecho* (1996).

Il narrativismo di González, sembra strutturarsi (anche se l'autore non lo dice espressamente) in una premessa dell'ermeneutica filosofica de Hans-Georg Gadamer: non esistono le cose *esatte* come esse sono (ivi: 4)⁴¹. O ancora: i significati non sono dati o oggettificati.

A tale proposito, Gadamer insegna che la “riflessione ermeneutica sulle condizioni della comprensione mostra che le sue possibilità si articolano in una riflessione formulata all'interno del linguaggio, *che non comincia mai da zero e non può essere esaurita*” (Gadamer, 2004: 570), perché non esistono né la prima parola né l'ultima.

Questo significa che il linguaggio ci dice qualcosa riguardo ciò che vogliamo dire – è questo che permette la mutua comprensione in un dialogo. Le parole non sono prive di significato, non possiamo attribuirle qualsiasi significato, come fa il personaggio Humpty Dumpty in *Alice attraverso lo specchio*⁴².

Detto questo, partendo dalla premessa che il “diritto è linguaggio” e che “non esistono le cose esatte come sono” (Gonzalez, 2013: 43), cioè, che i significati non sono semplicemente “dati”, la Teoria Narrativista del Diritto configura una specie di critica letteraria del diritto quando afferma che questa possiede “natura e proprietà narrative” e, pertanto, è un “resoconto civilizzante” con “coerenza narrativa” (ivi: 50). Sottolineiamo che non si parla solo di coerenza normativa, ma anche di coerenza narrativa.

Secondo Gonzalez, la coerenza narrativa è *un costrutto discorsivo capace di costruire significato*, atto a proporzionare un *criterio di verità* proveniente dal proprio “modello discorsivo di una storia sull'*azione dei fatti* (risultato) riguardo ai *fatti in azione*. Vale a dire: è la costruzione del discorso (narrativa) che agisce esclusivamente in qualità di *criterio di verosimiglianza* (ivi: 51).

La principale conseguenza è che l'attribuzione di significato appaia all'interno della narrativa derivante da questa presenza storica dell'azione fattuale, e si sviluppi in un processo di esplicazione e comprensione delle premesse concrete e degli enunciati a queste relativi, mediante una iterazione coerente (Gonzalez, 2013: 51-52). Questo perché, come ci insegna il giurista spagnolo, l'attribuzione di significato ad un enunciato concreto, come narrativamente coerente, avviene attraverso la costruzione di questi significati; vale a dire che dalla Teoria Narrativista “il significato del racconto di fatti non si localizza in un *topos* previo o di partenza, e neppure in un luogo ulteriore e di arrivo; il significato è la propria fabbrica narrativa del significato, la costruzione della promessa di significato” (ibidem).

2.3 Brasile

In Brasile, lo studio Diritto e Letteratura vede come proprio propulsore il professore André Karam Trindade, sebbene non sia stato il primo ad affrontare questo studio in terre brasiliane. Tuttavia, non menzionare i suoi contributi rappresenterebbe un fallimento per questa ricerca.

Nell'anno 2008, coordinò insieme a Roberta Magalhaes Gubert e Alfredo Copetti la pubblicazione delle opere *Direito e Literatura: reflexoes teoricas* e *Direito e Literatura: ensaios criticos*. Nel 2010 il trio di professori organizzò la pubblicazione di un'altra opera collettiva, denominata *Direito e Litertura: discurso, imaginario, normatividade*. Tali manuali contengono

⁴¹ Gadamer, a sua volta, insegna che: “[N]unca o mundo do primeiro dia, mas algo que herdamos.” (GADAMER, 2004: 568).

⁴² In una conversazione con Alice, Humpty Dumpty afferma che quando utilizza una parola questa ha il significato che lui vuole che abbia, perché è lui che assegna con sua discrezionalità i significati alle parole.

partecipazioni di ricercatori nazionali e stranieri di aree diverse, tra i quali vale menzionare: a) Joana Aguiar e Silva; b) José Calvo Gonzalez; c) Maria Paola Mittica; d) Marta Nusbaum.

L'importanza delle iniziative di Karam Trindade non si limita solo alla divulgazione del D-L, bensì configura un punto di incontro tra le attività che erano svolte in modo isolate (Trindade e Bernsts, 2017: 237) dai professori nei propri centri di ricerca. Questo perché, Trindade fu uno dei membri fondatori della *Rete Brasileira Direito e Literatura* (RDL); del programma televisivo *Direito e Literatura*, in onda da una decina di anni sotto la presentazione di Lenio Luiz Streck; del Coloquio Internacional de Direito e Literatura (CIDIL); della creazione della *Revista Internacional de Direito e Literatura* (*Anamorphosis*), che comprende alcune pubblicazioni di ricercatori come Maria Paola Mittica, Alberto Vespaziani, François Ost, Joana Aguiar e Silva, José Calvo Gonzalez e Robert Cover.

André Karam Trindade e Luisa Giuliani Bernsts pubblicarono, per *Anamorphosis*, un articolo intitolato *O Estudo do Direito e Literatura no Brasil: Surgimento, Evolução e Expansão* nel quale presentano il lavoro di ricognizione sui primordi dello sviluppo degli studi in D-L in Brasile e la loro successiva evoluzione. Inoltre, presentarono l'analisi quantitativa degli articoli pubblicati sul tema in eventi del *Consiglio Nazionale di Ricerca e Postgraduazione in Diritto* (CONPEDI)

Trindade e Bernsts (2017: 229-233) dividono gli studi in D-L in Brasile in tre fasi, il cui punto di partenza è istituito nella decada del 50 del secolo scorso, con pubblicazioni che tentavano di spiegare il diritto alla luce dei testi letterari. Inaugurarono tali studi in Brasile Aloysio de Carvalho Filho, José Gabriel Lemos Britto, Eitel Santiago de Brito Pereira ed in particolare Luis Alberto Warat, grazie alla sua conoscenza della filosofia, psicanalisi, letteratura e teoria del diritto.

A partire dal 1990, si realizzò la seconda fase degli studi brasiliani e caratterizzata dal primo contatto con le ricerche realizzate da autori stranieri⁴³. In tale fase, a titolo esemplificativo, acquistarono maggior attenzione i libri *Direito e Literatura: anatomia de um desencanto – desilusão jurídica em Monteiro Lobato*, che rappresentò la dissertazione di laurea magistrale di Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy – autore che è presente nelle ricerche e pubblicazioni in D-L attuali⁴⁴; *O Estudo do Direito Através da Literatura*, di Luiz Carlos Cancellier de Olivo; la pubblicazione in portoghese dell'opera di F. Ost, *Contar a Lei: as fontes do imaginário jurídico*, nel 2005. A partire da tale periodo, già nella terza fase, comparirono gruppi di ricerca e seminari riguardo al tema, assicurando un significativo aumento delle pubblicazioni in tale settore.

Trindade e Bernsts (2017: 241-243) evidenziano che, dal 2007 al 2016, ebbero luogo diciotto eventi in ambito del sopracitato CONPEDI, contando 339 articoli pubblicati nel settore *Law and Humanities*, in particolare riguardo le relazioni tra diritto e arte, letteratura, cinema, cultura e musica. Nel frattempo, a causa dell' "inespressiva quantità di citazioni di autori nazionali e internazionali consapevolmente vincolati agli studi e ricerche in Diritto e Letteratura", possiamo affermare che "c'è una eclatante deficienza teorica" nelle ricerche pubblicate in terre brasiliane – molte delle quali non presentano neppure le stesse referenze teoriche (ivi: 238-246).

⁴³ Trindade e Bernsts (2017: 234) insegnano che il versante *Law in Literature*, nella prospettiva di Benjamin Cardozo, fu presentata da Eliane Botelho Junqueira nel libro *Literatura e direito: uma outra leitura do mundo das leis*, in 1998.

⁴⁴ Posteriormente l'autore ha pubblicato altre due opere su l'argomento: *Direito e Literatura: Anatomia de um Desencanto – Desilusão Jurídica em Monteiro Lobato* (2002) e *Direito e Literatura: ensaio de síntese teórica* (2011)

Questo quadro di assenze di preoccupazioni metodologiche può essere compreso se si prende in considerazione la recente “apparizione” del movimento diritto e letteratura negli studi brasiliani, specialmente quando lo si compara con il tempo di maturazione di tali studi negli Stati Uniti e in Europa (la cui “definizione affermativa” avvenne nella decada del 1980, ossia, ancora prima del contatto tra Brasile e tali opere). In ogni caso, gli studi brasiliani si concentrano sulle tre principali “correnti” del *Law and Literature Movement* e sono realizzate, nella maggior parte, da ricercatori del settore del diritto.

Esistono, tuttavia, contributi di persone inserite nell’ambito letterario, come per esempio, Antonio Candido, sociologo e letterato che, nell’anno 1988, pubblicò un articolo intitolato *Direito à Literatura*, dove dichiarò che è mediante il contatto completo con una cultura (folclore, leggende, miti, “persino le forme più complesse e difficili della produzione scritta delle grandi civiltà”) che avviene il processo di umanizzazione dell’individuo, attraverso l’acquisizione del sapere e dell’esercizio della riflessione, dell’omaggio al prossimo, coltivatore di umore, senso di bellezza e percezione della complessità del mondo e degli esseri e il raffinamento delle emozioni (Candido, 2011: 176-182).

Antonio Candido individuò la relazione ombelicale esistente tra (accesso alla) letteratura e diritti umani, poiché dimostrò che “la letteratura corrisponde ad una necessità universale che deve essere soddisfatta, pena la mutilazione della personalità e, pertanto, mantenere parte della società esclusa dalla possibilità di accesso a questo “bene umanizzante” equivale a mutilare l’umanità lì presente (ivi: 188).

L’analisi del pensatore brasiliano si fonda sulla grande disuguaglianza sociale esistente in Brasile, che spinge parte della popolazione ad una specie di “sotto-cittadinanza”⁴⁵. Con questo, l’autore affermò che la lotta per i diritti umani deve, garantire oltre ai “beni incompressibili”⁴⁶ che salvaguardino la “sopravvivenza fisica in modo decente”, come per esempio, salute, alimentazione, alloggio, abbigliamento, istruzione ecc., anche il diritto di opinione, al divertimento, all’arte e alla letteratura (Candido, 2011: 176). Questo accesso all’arte e alla letteratura, secondo A. Candido, significa l’accesso della maggior quantità di persone possibile ad ogni livello della cultura – sia popolare che erudita.

Nonostante il “Diritto *alla* Letteratura” non appartenga agli ambiti di ricerche solitamente realizzate in “Diritto e Letteratura”, non possiamo astenerci dal menzionarlo, poiché la sua tesi centrale, cioè, l’umanizzazione mediante la letteratura, segue la stessa linea delle affermazioni realizzate dagli studiosi in D-L. Tuttavia, Candido supera questa linea, poiché afferma che la letteratura non solo umanizza l’individuo, ma è anche una necessità contingente all’umanità che questi carica su sé stesso. Questa è la ragione per cui dentro ciò che viene denominato in area giuridica come diritto fondamentale, deve essere incluso anche il diritto *alla* letteratura.

⁴⁵ Il concetto di “sotto-cittadinanza” è sviluppato da Jesse Souza, sociologo brasiliano in *A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica* (2003).

⁴⁶ Antonio Candido utiliza-se da distinção entre “bens compressíveis” e “bens incompressíveis”. Pertencem à primeira categoria, por exemplo, “os cosméticos, os enfeites, as roupas supérfluas” (CANDIDO, 2011: 175).

3. Musica, letteratura e la dimensione interpretativa del diritto

La filosofia sembra che si occupi solo della verità, ma forse dice solo fantasie, e la letteratura sembra che si occupi solo di fantasie, ma forse dice la verità.

A. Tabucchi (2016: 30)

Sono stati citati fino a qui i tre modelli di articolazione della relazione tra diritto e letteratura, cioè, diritto *nella* letteratura, diritto *come* letteratura e diritto *della* letteratura. Sebbene in D-L esistano punti controversi e attriti teorici tra gli autori che si occupano del tema, tali discordanze riguardano per gran parte il movimento di per sé e determinate metodologie proposte. Si osservi, per esempio, nell'esperienza americana, i commenti precedentemente riportati quanto alle critiche di Richard Posner a Richard Weisberg e a JB White⁴⁷. Sembra esserci, tuttavia, una certa concordanza, o accettazione, verso il significato dietro ognuna delle già menzionate articolazioni in D-L.

Il “diritto della letteratura” o, come preferisce Posner, “la regolazione della letteratura mediante il diritto”, malgrado sia inserito nel termine “diritto e letteratura”, non è esattamente una corrente vincolata al *Law and Literature Movement*, poiché si limita appena ad investigazioni nell'ambito normativo, come per esempio, la legislazione in merito ai diritti dell'autore, di crimini commessi attraverso mezzi di comunicazione, diffamazione, crimini contro l'onore e le regolamentazioni amministrative nei confronti della letteratura (Sansone, 2001: 76-77; Trindade e Gubert, 2008: 49). Si tratta, pertanto, di una approssimazione trasversale (Ost, 2004: 41) al *Law and Literature Movement*, ragion per cui non si troverà nel mirino delle nostre considerazioni.

Già il versante denominato “diritto nella letteratura” presta attenzione allo studio del diritto a partire dalla letteratura, mediante l'identificazione di determinate situazioni giuridiche, come per esempio, processi giudiziari, transizioni commerciali, modifiche nella forma di governo, esposizione della situazione sociale di determinati gruppi e classi, ecc. Sono infinite le possibilità e forme di cui il mondo letterario dispone per raffigurare il mondo giuridico. Detto in altre parole: tale corrente ricerca, nella letteratura, le possibilità di una migliore comprensione del diritto positivo.

Questa *ricerca-nella-letteratura* avviene, poiché ad essa è attribuita la capacità di orientare le visioni del mondo, di definire le forme ed i modi di vivere, così come di esplicitare valori collettivi e di rinviare il lettore alle possibilità dell'esistenza, “all'interno dei mondi possibili” (Sansone, 2001: 142), mostrandogli situazioni che forse mai conoscerebbe o immaginerebbe. Prima di questo quadro di possibilità, Sansone afferma che questo rinforza il rispetto delle differenze tra gli uomini, nutrendo e facendo evolvere il sentimento di empatia nel lettore (ivi: 78 e 142), ragion per cui la corrente adesso analizzata è alquanto connessa agli studi capeggiati da JB White e M. Nussbaum, cioè, *Law and Literature as ethical discourse* (ivi: 79; Trindade e Gubert, 2008: 54).

La corrente denominata “diritto come letteratura” si focalizza maggiormente: a) sul compito della retorica utilizzata dagli operatori del diritto; b) nell'elaborazione della forma

⁴⁷ Posner si riferisce ai versanti del movimento “diritto nella”, “diritto come” e “diritto della” anche come “*literary texts as legal texts*”, “*legal texts as literary texts*” e “*the regulation of literature by law*”, rispettivamente (POSNER, 2009: 21, 273ss).

narrativa tanto dei fatti in un'opera legale quanto della capacità di rappresentare la voce di determinate minoranze sociali in cerca dei diritti; c) sul tema dell'interpretazione del diritto (Sansone, 2001: 79-83; Trindade e Gubert, 2008: 54-60; Ost, 2004: 43-45). Ha luogo qui il tentativo di applicazione dei metodi di interpretazione della critica letteraria al diritto, così come la comparazione tra entrambe le discipline.

L'esempio comunemente utilizzato per spiegare il diritto *come* letteratura è la metafora del romanzo a catena, che configura il nucleo della teoria integrativa di Dworkin. Il giurista statunitense afferma che il diritto è un'opera collettiva nella quale spetta ai giudici la stesura di capitoli successivi, partendo dall'interpretazione dei capitoli anteriori, in modo da mantenere la coerenza e l'integrità della storia che viene continuamente scritta. Sottolineiamo che questa *storia-che-viene-continuamente-scritta* è la rappresentazione del Diritto in evoluzione all'interno della società. Dworkin vuole dimostrare che i giudici possiedono un compito doppio: devono reinterpretare e contribuire all'evoluzione del diritto⁴⁸.

È possibile capire che la *chain novel metaphor* comprende in sé i tre punti centrali del versante diritto *come* letteratura, dal momento che interpretazione, retorica e narrativa fanno parte dell'attività assunta dai giudici nella manutenzione della coerenza e integrità del romanzo che viene scritto. Tale metafora rappresenta, inoltre, l'idea di temporalità e di temporizzazione della pratica giudiziaria e, in ultima analisi, la lettura dei capitoli fino ad allora scritti deve essere capace di dimostrare la comprensione e applicazione del diritto (costituzione, codici, ecc.) nel decorrere delle generazioni in cui esso vige.

Così, se consideriamo il diritto *come* letteratura, è possibile comprendere che c'è una connessione tra questo "versante" con quello che pensa il diritto *nella* letteratura, il quale, dal canto suo, ricerca le possibilità di una miglior comprensione del diritto posto. Anche adottando una posizione più ristretta rispetto alla percezione del diritto *nella* letteratura, come fa Richard Posner per esempio, è possibile comprendere l'esistenza della menzionata connessione.

Questo perché, persino un critico come Posner riconosce che l'approfondimento nella letteratura può fornire strumenti necessari all'elaborazione di migliori decisioni giudiziarie – sia mediante *aesthetic integrity*, o ingrandimento della retorica o mediante l'umanizzazione dell'individuo. Con questo vogliamo affermare che c'è un'integrazione tra entrambe le "correnti", dimodochè i frutti della ricerca nell'area risultino dalla sovrapposizione delle rispettive possibilità e prospettive teoriche. Questo perché ci sembra chiaro che entrambi i versanti ricerchino la problematizzazione del diritto *dalla* letteratura. O ancora: cercano di pensare il diritto *a partire* dalla letteratura.

Esempi di questa intersezione tra diritto *come* e diritto *nella* letteratura sono le opere di François Ost e Maria Paola Mittica, benché entrambi affermino adottare preferenzialmente una o l'altra posizione nei riguardi della relazione D-L. Conforme a ciò affermato precedentemente, Ost elabora la sua teoria del diritto narrato raccontando lo sviluppo del diritto a partire dal diritto ritrovato *nella* letteratura. In altre parole: il giurista belga contribuì nell'espansione delle possibilità di studio del "diritto nella letteratura" nel "diritto come letteratura".

⁴⁸ Secondo il pensatore nordamericano: "In this enterprise a group of novelists writes a novel seriatim; each novelist in the chain interprets the chapter he has been given in order to write a new chapter, which is then added to what the next novelist receives, and so on." (DWORKIN, 1986: 229).

Possiamo affermare lo stesso riguardo al contributo di Mittica nel settore della sociologia e antropologia giuridica che, ricostruendo l'universo greco *a partire* dalla letteratura in *Raccontando il Possibile* (2006: 164), riaffermò la possibilità di pensare il diritto *in quanto* letteratura⁴⁹.

Con l'appoggio dei contributi menzionati in alto, possiamo affermare che la letteratura offre un materiale vivo, prossimo alla realtà, e serve come fonte di conoscenza della storia del diritto (Pergolesi, 1949: 13-14), al contrario di ciò che disse Posner nel 1986 – riguardo al fatto che la letteratura non appartenga alle migliori fonti per la conoscenza del diritto⁵⁰. In questo modo, con Pergolesi, Weisberg, Ost e Mittica affermiamo che la letteratura è sì un'eccellente fonte di conoscenza tanto del diritto quanto della sua storia.

Tuttavia, non è obbiettivo di questo studio elencare tutte le forme di cui dispone la letteratura per trattare del diritto, neanche definire le sue funzioni in seno ad una società. L'obbiettivo è, per adesso, difendere il fatto che mediante la letteratura è possibile comprendere meglio l'evoluzione del diritto positivo.

Se gli altri autori menzionati nei capitoli precedenti ci servirono come guide allo sviluppo e evoluzione del movimento D-L, adesso ci serviamo di loro anche come linea di demarcazione della differenza tra ciò che ora proponiamo e quello che già fu elaborato in questa area di studio. Ciò che si tenta presentare è la possibilità di narrare lo sviluppo del diritto attraverso la relazione D-L. Vale a dire che vogliamo proporre una diversa angolatura mediante cui pensare a questa fruttifera relazione. A tale fine, ci sembra necessario implementare alcune distinzioni riguardo al metodo comunemente utilizzato negli studi dell'area. Ebbene:

Gli “aggiustamenti” che proponiamo si riferiscono alla ridiscussione di ciò che comprende i concetti di “diritto” e di “letteratura” all'interno del movimento, così come all'utilizzo e trascendenza di entrambi. Questo perché, ci riferiamo al diritto in quanto *diritto locale* e letteratura in quanto *letteratura locale*, il che ci permette di pensare lo studio del Diritto e Letteratura come relazione tra “Diritto Locale e Letteratura Locale”.

L'aggiunta dell'aggettivo *locale* ai concetti di D-L riduce di molto il bagaglio letterario a nostra disposizione, mentre particularizza considerevolmente ciò che può essere analizzato nel Diritto. Questa restrizione del contenuto letterario e del diritto a guidare la nostra analisi, sembra implicare la possibilità di un maggior campo di osservazione dell'intrinseca relazione tra questi due mondi, poiché apre una fessura che espone ancora più chiaramente le trasformazioni del *mondo giuridico* e i rispettivi registri di questo nel *mondo letterario*.

In questo modo, al di là di realizzare un'analisi astratta di determinati istituti giuridici come, per esempio, la creazione del primo tribunale, l'apparizione dell'obiezione di coscienza, dei diritti soggettivi o delle miserie del processo penale, attraverso opere letterarie transtemporali e di carattere, diciamo, universale/generico, pensiamo sia possibile l'utilizzo della letteratura (locale) di un determinato paese affinché si possa comprendere lo sviluppo del proprio diritto locale. Se questo fosse possibile, conseguentemente, sarebbe possibile anche la costruzione di una narrativa coerente riguardo al menzionato sviluppo.

Con “al di là”, vogliamo indicare lo spostamento di spiegazioni puntuali effettuate con l'ausilio metaforico della letteratura “classica” di carattere globale, verso una esplic(it)azione di un comprendere dello sviluppo (delle trasformazioni) del Diritto, che

⁴⁹ Secondo l'autrice italiana: “La nostra maggiore acquisizione alla fine di questo lavoro viene perciò dal fatto che, potendo osservare l'*Oresteia* come un'opera che interviene in modo diretto nei processi di giurificazione [...], si possa assumere il diritto come un racconto letterario, che trae la propria realtà come unica, universale ed esclusiva solo dal fatto di raccontarsi come tale”.

⁵⁰ “There are better places to learn about law than novels” (POSNER, 1986: 1356). Conferire: nota n° 75.

si trova da sempre inserito nella letteratura locale. In fin dei conti, il Diritto è linguaggio e (lo è) anche (la) letteratura.

Detto in altri termini: pensiamo sia possibile una comprensione ermeneutica dello sviluppo storico del diritto di una data società in un determinato arco temporale grazie alle espressioni popolari letterarie e musicali dell'epoca. Questo perché, tra la validità di un determinato diploma legale e la sua posteriore modifica o revocazione, c'è un periodo di stallo, dal quale emergono determinati registri di quello che accadde in quell'epoca.

Questi registri esistono in forme diverse, musiche, libri, racconti, notizie e film, e sono tutte capaci di portare al linguaggio, ed in esso conservare, la manifestazione dell'essere (Heidegger, 2005: 8). A questo punto, a condizione di sentire l'essere, non sembra irragionevole sostenere la possibilità di ascoltare il linguaggio e, di conseguenza, cosa si diceva quando si parlava⁵¹ di una determinata cosa. Si tratta di un'investigazione nel linguaggio vero e proprio.

Sottolineiamo che il concetto di letteratura d'ora in avanti utilizzata comprende le forme di "registro" già menzionate, con particolare attenzione ai testi di canzoni – molte volte detentori di una ricchezza poetica accecante – provenienti da periodi storici cupi che comprendiamo essere fertili per quanto riguarda la nascita di canzoni di protesta.

Ci sembra possibile, con riferimento ad un determinato periodo di tempo, osservare un istituto giuridico, ad esempio un dispositivo costituzionale, ed investigare sulla "conservazione della manifestazione dell'essere", oppure rilevare le condizioni di possibilità di comprensione del suo sviluppo in seno alla storia, della tradizione o, ancora, del suo sviluppo nel diritto locale.

Ossia: c'è, quindi, in un primo momento, un determinato oggetto giuridico probabilmente descritto dalla letteratura (come già detto, anche i testi di canzoni) e che, posteriormente, abbia subito modifiche.

In vista di questo, attraverso la "ricerca nel linguaggio", appare comprensibile la costruzione di una narrativa riguardo ciò che l'oggetto osservato diventa, passando per quello di cui abbiamo parlato in quanto era ciò che non è più e, soprattutto, per l'identificazione di un vettore di razionalità che sia stato registrato durante questa trasformazione.

Per illustrare la riflessione posta precedentemente ricorriamo ad un esempio capace di dimostrare il potere della letteratura (includendo i testi di canzoni) di registrare criticamente il diritto istituito e di ricreare la realtà ricostruendolo (Mittica, 2006: 186). A tale scopo, utilizzeremo un fado portoghese, un libro italiano ambientato a Lisbona durante lo "Estado Novo", l'attuale costituzione della Repubblica Portoghese e la precedente del 1933, e l'attuale Codice di Processo Penale portoghese.

La cantante portoghese Amalia Rodrigues (1920-1999) nel suo disco *Amalia* del 1962, presentò la canzone *Abandono*, composta dal poeta portoghese David de Jesus Mourao Ferreira conosciuto come il *Fado de Peniche*: si tratta di una referencia diretta al forte/prigione situato a Peniche e che all'epoca della dittatura salazarista ospitava carcerati politici, oppositori al regime autoritario implementato dallo Stato Nuovo.

Abandono contiene versi che denunciano l'autoritarismo e rappresentano la sofferenza di quelli che videro i propri cari arrestati per essersi opposti alla forma di governo di allora. La nostra attenzione è, per tanto, rivolta ai versi mirati all'esposizione delle pene causate dal menzionato autoritarismo. Vediamo:

⁵¹ L'espressione è di Castanheira neves (1993: 89).

Per il tuo libero pensare
 ti rinchiusero lontano
 tanto lontano che il mio lamento
 non riesce a raggiungerti [...]

ti portarono via nel bel mezzo della notte
 le tenebre coprivano tutto
 fu di notte, in una notte,
 di tutte la più oscura
 fu di notte, fu di notte
 e mai più giunse il giorno
 Ah! Di quella notte il veleno
 Continua ad avvelenare
 Sento appena il silenzio
 Che restò al tuo posto [...]⁵²

Malgrado la libertà di pensiero fosse assicurata, come diritto e garanzia individuale nella Costituzione della Repubblica Portoghese del 1933⁵³, esistevano anche previsioni di regolazione del suo esercizio per leggi speciali, volte a “impedire la preventiva o repressivamente la perversione dell’opinione pubblica nella sua funzione di forza sociale, e salvaguardare l’integrità morale dei cittadini”⁵⁴. Durante lo stesso giorno in cui entrò in vigore questa Costituzione, entrò in vigore anche il Decreto-Legge n° 22.469 che applicò la censura sui mezzi di comunicazione e alle commissioni di censura⁵⁵. Basandosi su questo, oppositori del governo furono perseguitati dalla polizia, arrestati e esiliati o, a volte, torturati o uccisi.

Certamente tali atti giuridici non vengono menzionati nel testo della canzone *Abandono*, ma fanno parte della costituzione (vogliamo dire, delle azioni costituite) dello Stato Portoghese all’epoca in cui il testo fu scritto da Mourão Ferreira. In altre parole: il testo di Mourao Ferreira fu scritto a partire dal *mondo vissuto* dal poeta, contenendo, pertanto, come piano di fondo, la costituzione giuridica della società in quel momento.

Società in cui la manifestazione del libero pensiero era possibile solo se autorizzata dallo Stato (mediante le sue commissioni di censura), in caso contrario, sarebbe stata considerata contro gli interessi dello stesso Stato e colui che si espresse dichiarato oppositore, sovversivo e/o pericoloso nei confronti della sicurezza nazionale.

Tuttavia, questa spiegazione si riferisce solo alla conseguenza generata all’epoca dalla manifestazione del libero pensiero, cioè, l’incarcerazione di coloro che si dichiaravano contro il governo. Conseguenza questa che viene esposta già nel secondo verso dell’*Abandono*: “Per il tuo libero pensare/ Ti rinchiusero lontano”. O modo in cui questa *conseguenza* ha luogo è denunciata nel verso “Ti portarono via nel bel mezzo della notte”. Si evince da qui non solo un riferimento al periodo notturno di per sé, come nel caso in cui si fosse detto “ti portarono via durante la notte”, ma anche il tentativo di sottolineare che il sequestro dell’individuo ebbe luogo in un’ora avanzata del periodo notturno.

⁵² Traduzione realizzata da Claudio Magni. Testo originale: “Por teu livre pensamento/ Foram-te longe encerrar/ Tão longe que o meu lamento/ Não te consegue alcançar/ [...] Levaram-te a meio da noite/ A treva tudo cobria/ Foi de noite numa noite/ De todas a mais sombria/ Foi de noite, foi de noite/ E nunca mais se fez dia/ Ail Dessa noite o veneno/ Persiste em me envenenar/ Oço apenas o silêncio/ Que ficou em teu lugar [...]”.

⁵³ Il testo del n° 4 dell’articolo 8° della Costituzione portoghese del 1933 garante “A liberdade de expressão do pensamento sob qualquer forma”.

⁵⁴ Paragrafo 2, do art. 8°, della Costituzione portoghese del 1933.

⁵⁵ Decreto-lei pubblicato nel Diário do Governo n° 83, il 11 di aprile del 1933 di immediata vigenza.

Tale idea è rinforzata maggiormente dal sentimento di indignazione e repulsione impresso dalla ripetizione di questo “avanzato periodo notturno” nei versi successivi. L’esternarsi di questa non accettazione del sequestro notturno si evince da “*Ti portarono via nel bel mezzo della notte/ Le tenebre ricoprivano tutto/ fu di notte, in una notte/ di tutte la più oscura/ fu di notte, fu di notte*”.

Altro esempio di sequestro “nel mezzo della notte”, tipiche dei regimi autoritari, lo troviamo in *Sostiene Pereira: una testimonianza*, di Antonio Tabucchi. Le vicende sono ambientate a Lisbona, Portogallo, nell’estate 1938 e raccontano la storia del dottor Pereira, un vedovo dalla vita pacata, senza nessun coinvolgimento politico e responsabile della pagina culturale settimanale del giornale serale *Lisboa*, che ingaggia Monteiro Rossi per aiutarlo come collaboratore esterno nella redazione, attribuendogli il compito di stesura anticipata dei necrologi di personaggi pubblici.

Monteiro Rossi, coinvolto in movimenti oppositori al governo salazarista, scrive necrologi ricoperti di commenti politici, che Pereira rifiuta di pubblicare per astenersi dal conferire tenore politico alla sua pagina del *Lisboa* – evitando così problemi con le commissioni di censura. Sebbene non pubblici i testi del giovane, Pereira paga Monteiro Rossi dopo ogni necrologio consegnato.

Con lo svilupparsi della storia e della relazione tra i due, il pericoloso caos della vita del ragazzo comincia a circondare quella di Pereira fino a giungere al punto in cui, (fuggendo dalla polizia politica nella regione dell’Alentejo) il giovane scappa a Lisbona e chiede riparo nella casa di Pereira.

Nella notte seguente, dopo la cena, bussano alla porta tre individui che si identificano come polizia politica, ma non indossano uniformi e si rifiutano di mostrare i documenti. Mediante l’uso della forza e di eventuali minacce, entrano nella casa di Pereira con il pretesto di conversare con il giovane (che sanno essere nascosto lì), per raccogliere alcune informazioni e fornirgli una lezione di patriottismo. Monteiro Rossi viene picchiato fino alla morte. E così, come in *Abbandono*, restò solo il silenzio al suo posto.

Gli scenari sopra riportati dimostrano l’invasione della privacy della casa e l’assenza di garanzie costituzionali come libertà di espressione, manifestazione del pensiero e del regolare processo penale. Rappresentano, inoltre, situazione che si ripeterono da nord a sud nel territorio portoghese dal 1933 fino al 1974, anno in cui, nel giorno 25 di aprile, ebbe luogo la Rivoluzione dei Garofani, che incoronò la resistenza del popolo portoghese quando rovesciò il regime fascista e istituì lo Stato di Diritto Democratico, radicato nei diritti fondamentali dei cittadini e nei principi basilari della democrazia, con l’obiettivo di costruire un paese più libero, più giusto e più fraterno⁵⁶.

È indispensabile evidenziare che nel giorno della Rivoluzione una canzone servì da segnale per richiamare la popolazione nelle strade. Si tratta di *Grandola, Vila Morena*, di José Manuel Cerqueira Afonso Dos Santos (conosciuto come Zeca Afonso), canzone che esalta lo spirito di fratellanza che il compositore ha potuto conoscere nel piccolo paese Grandola, situato nel Distretto di Setúbal, nella regione dell’Alentejo, in Portogallo.

Dopo il 25 aprile del 1974, si formò l’Assemblea Costituente che, il 2 aprile 1976, approvò e decretò l’attuale Costituzione della Repubblica Portoghese, assicurando diritti come l’inviolabilità della vita umana e la proibizione della pena di morte⁵⁷; la proibizione della tortura⁵⁸; la libertà di espressione e informazione, poiché l’esercizio di entrambi “non

⁵⁶ Preambolo da Constituição da República Portuguesa de 1976 (CRP/76).

⁵⁷ Numeri 1 e 2 dell’articolo 25 della CRP/76

⁵⁸ Numero 2 dell’articolo 26 della CRP/76.

può essere impedito o limitato da nessun tipo o forma di censura”⁵⁹; la libertà di stampa⁶⁰; il diritto alla libertà e alla sicurezza⁶¹ e l’inviolabilità del domicilio⁶². La privazione della libertà, sia prima che dopo la dichiarazione giuridica della colpa, trova limitazioni chiare nel testo costituzionale.

Evidenziamo che a partire da quel giorno le ispezioni e le perquisizioni nei domicili dovettero essere autorizzate dall’autorità giudiziaria competente⁶³, dovendo questa consegnare l’ordinanza a chi di diritto prima dell’inizio dei lavori⁶⁴ e, salvo in rare eccezioni previste tassativamente, potendo svolgere tali ispezioni e perquisizioni solo dalle 7 alle ore 21, pena l’annullamento⁶⁵. Questo significa che nello Stato del Diritto democratico instaurato in Portogallo non è più accettabile che qualcuno possa essere portato via nel bel mezzo della notte a causa del suo libero pensiero. In altre parole: la Costituzione portoghese del 1976 non permette più che quella notte, la più oscura di tutte le notti, si ripeta.

L’analisi adesso realizzata dimostra che dal 1933 al 1976 il diritto portoghese vide fiorire diritti e garanzie costituzionali, così come la letteratura, in questo spazio temporale, conservò la manifestazione dell’essere, portandola ad essere linguaggio, in modo che anni più tardi fosse possibile ricostruire e restituire le trasformazioni elaborate nel diritto locale. Questo a partire dalla coniugazione del diritto posto *a priori*, della letteratura prodotta sotto la sua egida e del diritto prodotto dopo questa, che ci permise di osservare l’evolversi di determinati diritti e garanzie costituzionali.

È in questo punto, in specifico, che la relazione tra diritto-letteratura trarrebbe beneficio dalla relazione suggerita tra diritto-musica-letteratura nella forma qui studiata. In particolare dalla questione sollevata in merito dell’“esplicazione casuale” a partire dai classici della letteratura, quanto dai vantaggi di poter spostare parte di questa analisi verso la concretezza della letteratura locale, coniugata agli aspetti giuridici - politici a favore dello sviluppo di vettori di razionalità che possano indicare “la direzione” presa dal Diritto nella sua marcia nella temporalità nel suo svilupparsi storico.

Riassumendo, è qui che la costruzione di narrative originarie degli studi di diritto e letteratura, volte all’umanizzazione del comprendere il diritto, può beneficiare ancor più di quello che stiamo sostenendo. Ossia, la “realtà delle finzioni” oltre ad ausiliare la spiegazione del Diritto, può servire alla comprensione delle “finzioni della realtà” del Diritto vero e proprio. Vale a dire, la letteratura è capace di possibilizzare l’ “accesso ermeneutico” (Lamego, 1990: 87) alla “dimensione interpretativa del diritto” (Streck, 2014: 398), nella quale possono essere comprese le sue proprie trasformazioni.

Alla luce di quanto esposto, l’edificio teorico qui proposto vuole pensare le possibilità di aggiungere allo studio diritto-letteratura la relazione diritto-musica-letteratura, delineando una specie di metodo, non come una metodologia strutturalista capace di fornire una guida passo-passo per la comprensione del diritto, bensì nel senso di dimostrare la possibilità di intraprendere un processo razionale che riesca ad abbracciare la dimensione interpretativa esistente nel dialogo tra mondi. Questa dimensione interpretativa è dimostrata dalla esplicitazione di ciò che fu compreso

⁵⁹ Numeri 1 e 2, dell’articolo 27 della CRP/76.

⁶⁰ Numero 1 dell’articolo 28 della CRP/76.

⁶¹ Articolo 27 della CRP/76.

⁶² Artigo 34 della CRP/76.

⁶³ Numero 3, dell’articolo 174 del Codice di Procedura Penale portoghese (Decreto-Lei n° 78/87).

⁶⁴ Articoli 175 e 176, del Codice di Procedura Penale portoghese.

⁶⁵ Numero 1, dell’articolo 177 del Codice di Procedura Penale portoghese.

mediante la fusione degli orizzonti⁶⁶, la cui dimensione veritativa è ottenuta dal confronto dei testi analizzati nell'arco temporale che, in questo caso, va dal 1933 al 1987⁶⁷. Questo immergersi nel linguaggio che si trova a nostra disposizione (diritto, musica, letteratura) configura, in conclusione, una specie di investigazione nel proprio linguaggio in merito al concetto-oggetto che si prova comprendere.

4. La costruzione della narrative delle trasformazioni del diritto

L'obiettivo è di elaborare una prospettiva che consenta di osservare le manifestazioni della giuridicità a partire principalmente della cultura.

M. Paola Mittica (2006: 164)

La sintesi contenuta nei due primi capitoli di questo lavoro ci servirono per dimostrare i punti salienti del periodo di evoluzione degli studi in D-L, passando dall'inizio dell'esperienza americana, nel 1908; dall'approfondimento degli studi europei tra il 1940 e il 1960; dall'affermazione definitiva degli studi nel settore nella decada del 1980; dagli anni 2000 e dai contributi più attuali.

In questo percorso si nota come l'interdisciplinarietà guadagni ogni volta più importanza nel movimento D-L, malgrado tale caratteristica sia stata sempre presente negli studi europei. Con questo, non sembra coincidente il fatto che i contributi più importanti volti alla possibilità di *Narrare* il Diritto, attraverso metodologie ben delineate e analisi di grande portata, siano sviluppate nel vecchio continente (analizzammo gli esempi di Spagna, Belgio e Italia).

I commenti realizzati in merito alle opere citate avevano come obiettivo la demarcazione dei tipi di esperienze realizzate nel D-L, al fine di esporre le pubblicazioni che contribuirono allo sviluppo degli studi in tale area. Con questo fu possibile capire che, al di là dell'autoevidente ricchezza delle possibilità di relazionare il diritto con la letteratura, il movimento D-L mantiene il suo mirino, a partire dalla sua comparsa, tanto nell'arricchimento della retorica degli operatori del diritto quanto nella possibilità di osservare certe caratteristiche letterarie nel diritto. Da Wigmore e Cardozo, passando da JB White e Posner a Dworkin, Gonzalez, Ost, Mittica, gli studi in D-L continuano ad espandersi – sia tra paesi, sia nella densità teorica delle opere che vengono scritte.

I commenti realizzati nel capitolo 3, a sua volta, vogliono dimostrare che, al di là delle spiegazioni in merito agli istituti e concetti giuridici in astratto, realizzate mediante l'utilizzo della letteratura globale, esiste tanto la possibilità di ridurre il mirino di completezza delle spiegazioni, in modo da ritrarlo dall'astrazione di esplicazioni puntuali in diritto e fare luce sul diritto locale, quanto quella di sostituire la letteratura "classica" con quella prodotta nella (o in merito alla) società di cui si desidera comprendere il diritto.

Questa possibilità non si riduce al versante denominato *diritto come letteratura*, poiché non si afferma che il diritto sia strettamente letterario, e si differenzia dal *diritto nella letteratura*, tanto per il tipo di letteratura che si propone, quanto per il tipo di risultato ottenuto: in diritto *nella*, la letteratura di carattere globale/classico per spiegazioni puntuali su

⁶⁶ Nel senso della fusione di orizzonti della *applicatio* gadameriana.

⁶⁷ 1987 perchè è entrato in vigore il Codice di Procedura Penale portoghese.

aspetti/istituti giuridici, sia del diritto locale sia di quello astratto; nella nostra proposta, la letteratura locale per la costruzione di una narrativa riguardante le trasformazioni del diritto locale.

Tenendo in mente che la forma di analisi proposta è realizzata collocando fianco a fianco il diritto locale con la letteratura locale, pare ragionevole denominarla – sebbene temporariamente – “diritto *con* letteratura”. Questo perché si tratta della possibilità di discutere argomenti giuridici a partire da una letteratura che non tratta direttamente di aspetti legali che regolano le relazioni umane pur essendo prodotta da un piano di fondo che li contiene. In altre parole, il diritto locale può stare lì, ma senza essere esplicitamente menzionato.

Qui, nel “diritto *con*”, sarebbe maggiore il potere delle esplicazioni metaforiche, poiché avrebbe bisogno dell’“astrazione” del testo letterario al fine di una posteriore connessione con l’istituto o fenomeno giuridico del quale si mira a spiegarne lo sviluppo. Già nella relazione “diritto *nella*”, vi è l’elaborazione di scenari giuridici, rituali e conseguenze, i quali sono benefici per la comprensione e l’apprendimento del diritto. E nel “diritto *come*”, il vero e proprio evolvere del diritto è letteratura per antonomasia - si osservi, per esempio, l’integrità e la coerenza, il *chain novel metaphore* e la comprensione del diritto come resoconto civilizzante.

Il tentativo qui proposto è, pertanto, quello di ascoltare la *parola del linguaggio* dalla relazione diritto *con* letteratura, poiché riteniamo sia possibile identificare, così, punti congruenti capaci di contribuire nella costruzione di una narrativa coerente in merito all’evoluzione del diritto di una determinata società, in un determinato periodo di tempo. Questa proposta si divide, per il momento, nelle seguenti tappe:

- a) inclusione della musica (ed i testi di canzoni) nel concetto di letteratura;
- b) delimitazione del lasso temporale investigato;
- c) identificazione di un istituto giuridico locale osservato in questo spazio di tempo;
- d) investigazione del “quadro linguistico” dell’oggetto investigato – di cui si parlò quando si parlava di questi – in cerca della comprensione del suo svilupparsi storico. A tale scopo, appare indispensabile il confronto di certi “tipi di discorsi” come per esempio, il letterario e il giuridico (la produzione legislativa dell’epoca studiata), in modo da osservare ciò che il discorso letterario manifestava in merito al discorso giuridico e, nel caso di una successiva alterazione di quest’ultimo, conoscere il significato di tale alterazione;
- e) descrivere questa osservazione sullo sviluppo del diritto: si tratta dell’esplic(it)azione del compreso, che culmina nella costruzione della narrativa sulla storia dello sviluppo del diritto. Ossia, su ciò che si comprende dello svilupparsi di questa storia attraverso il confronto tra diritto e letteratura.

L’inclusione dei testi di canzoni nel nostro concetto di letteratura è dato per due ragioni ben specifiche. La prima, poiché sono, generalmente, testi poetici cantati. Quindi, sono testi e, ovviamente, linguaggio. La seconda, perché diversi generi musicali affrontano temi simili in modi differenti e questo rappresenta una ricca fonte di apprendimento di determinati aspetti della società in cui sono prodotte. Inoltre, le denominate “canzoni di protesta” configurano la *testimonianza*, il discorso di ciò che successe (mentre succedeva) in un determinato luogo. Vale a dire, hanno origine dalle proteste avvenute nel tempo presente delle sue rispettive epoche di stesura (in vigenza degli effetti di quello contro cui

si protestava). Insomma, non si protesta retroattivamente per la cessazione degli effetti dell'oggetto protestato.

Mediante le canzoni di protesta possiamo comprendere il contesto delle modifiche occorse nel Diritto. Contesto questo, generalmente raccontato da quelli che non facevano parte della struttura di potere che istituì/mantenne quello che diventò il motivo di protesta⁶⁸, ossia, quelli che non avevano voce. L'implicazione diritto-musica-letteratura ci permette, con il beneficio della distanza temporale, di vedere ciò che il diritto fu una volta, portandoci al contempo il messaggio che le difficoltà per comprendere il passato non possono farci dimenticare le difficoltà del passato⁶⁹.

Ci permette, inoltre, di pensare il diritto con l'aiuto della letteratura che, a sua volta, descrivendo le possibilità dell'esistenza narrando il diritto, finisce per portarci al pensiero *sul* vero e proprio Diritto ed il suo passato. Pertanto, quando affermiamo che è possibile narrare lo sviluppo del diritto mediante la relazione "diritto *con* letteratura", stiamo semplicemente dicendo che suddetto sviluppo occorre con l'ausilio della letteratura, ragion per cui la nostra proposta deve essere compresa come la possibilità di raccontare il diritto (e la sua storia) *con* (l'ausilio della) letteratura.

Questo significa, quindi, che i testi letterari del passato giungono al nostro presente portando piccoli resoconti sul mondo giuridico dell'epoca in cui furono scritti. Per comprendere l'evolversi del diritto, pertanto, basterebbe prendere sul serio tali resoconti e diritti (Mittica, 2015: 32). Si tratta, dunque, in fin dei conti, della possibilità di costruzione una narrativa ottenuta dall'osservare la manifestazione della giuridicità (Mittica, 2006: 164) a partire dal linguaggio – tanto letteraria quanto giuridica.

⁶⁸ Recordiamo qui della definizione di "*the nonpowerful*" da Weisberg. Conferire nota n° 29.

⁶⁹ "If the texts we have studied reminds us of the difficulties involved in constructing histories, they also remind us that the struggles to understand the past should not lead us to forget the struggles in the past" (Thomas, 1987: 255).

Riferimenti bibliografici

- Aguiar e Silva, J., 2001. *A prática Judiciária entre Direito e Literatura*. Almedina. Coimbra.
- Aguiar e Silva, J., 2011. *Para uma Teoria Hermenêutica da Justiça: Repercussões Jusliterárias no Eixo Probablemático das Fontes e da Interpretação Jurídicas*. Almedina. Coimbra.
- Buescu, H., Trabuco, C., Ribeiro, S., 2010. *Direito e literatura: mundos em diálogo*. Coimbra. Almedina.
- Calvo Gonzalez, J., 2013. *O Direito Curvo*. trad. André Karam Trindade, Luis Rosenfield, Dino del Pino. Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora.
- Candido, A., 2011. *O Direito à Literatua: In: CANDIDO, Antonio. Vários Escritos*. 5ª edição. Ed. Ouro sobre Azul. Rio de Janeiro. 2011. pp. 171-193.
- Cardozo, B., 1986. Law and Literature. *In: Law and Literature and other essays and addresses*. Colorado. Fred B. Rothman & Co. Littleton.
- Castanheira Neves, A., 1993. *Metodologia jurídica: problemas fundamentais*. Coimbra. Coimbra Editora.
- D'Amato, A., 1936. *La letteratura e la vita del diritto*. Milano. Ubezzi&Dones.
- Dworkin, R., 1986. *Law's Empire*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Faralli, C., 2002. *La Filosofia del Diritto Contemporaneo: i temi e le sfide*. Editori Laterza. Roma.
- Fish, S., 1980. *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities*. Harvard University Press. Cambridge.
- _____, 1989. *Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies*. Clarendon. Oxford.
- Fiss, O., 1982. *Objectivity and Interpretation*. *In: Stanford Law Review*. Vol 34, no 4. April, pp. 739-763.
- _____, 1988. *The irony of Free Speech*. Harvard University Press. Cambridge.
- Gadamer, H.G., 2004. *Verdade e Método II*. Trad. Enio Paulo Giachini. Trad. nova rev. da trad. Márcia Sá Cavalcante-Schuback. 2ª ed. Petrópolis Vozes.
- Heald, P. J., 1998. *Law and Literature as Ethical Discourse*. *In: HEALD, Paul J. (ed). Literature and Legal Problem Solving*. Carolina Academic Press. North Carolina.
- Heidegger, M., 2005. *Cartas sobre o humanismo*. Trad. de Rubens Eduardo Frias. 2 ed. rev. São paulo. Centauro.
- Lamego, J., 1990. *Hermenêutica e jurisprudência: análise de uma recepção*. Lisboa. Fragmentos
- London, E., 1960. *The World of Law*. Volumes 1 e 2. Simon and Schuster. New York.
- Mittica, M. P., Sansone, A., 2008. *Diritto e Letteratura. Storia di una tradizione e stato dell'arte*. *In: Italian Society for Law and Literature*. ISLL Papers. Vol. 1. pp. 1-9.
- Mittica, M. P., Faralli, C., Mangiammeli, A., 2012. *Arte e limite: la misura del diritto*. Aracne editrice. Roma.

- Mittica, M. P., 2011. *Diritto e Narrazioni: Temi di diritto, letteratura e altre arti*. Ledizioni. Milano.
- Mittica, M. P., Faralli, C., 2010. *Diritto e Letteratura: prospettive di ricerca*. Aracne editrice. Roma.
- Mittica, M. P., 2015. Cosa accade di là dall'oceano? Diritto e Letteratura in Europa. In: *Anamorphosis – Revista Internacional de Direito e Literatura*. v, 1; n. 1, janeiro-junho/2015. pp. 3-36.
- _____, 2003. *Prima di tutto sono racconti: riflessioni a margine di un recente libro su Diritto e Letteratura*. Sociologia del Diritto, v. 1, pp. 183-192.
- _____, 2006. *Raccontando il Possibile: Eschilo e le narrazioni giuridiche*. Dott. A. Giuffrè editore. Milano.
- Nussbaum, M. C., 1990. *Love's Knowledge: essays on philosophy and literature*. Oxford University Press. New York. Oxford.
- _____, 2010. *Not For Profit: Why Democracy need the Humanities*. Princeton University Press. Princeton. Oxford.
- _____, 1996. *Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life*, trad. it. di Giovanna Bettini, *Il giudizio del Poeta: Immaginazione letteraria e vita civile*. Campi del Sapere/Feltrinelli. Milano.
- Ost, F., 1999. *Le Temps du Droit*. Editions Odile Jacob. Paris.
- _____, 2004. *Raconter la Loi: Aux Sources de L'imaginaire Juridique*. Odile Jacob. Paris.
- Pergolesi, F., 1927. *Il diritto nella letteratura*. Modena. Società tipografica modenese.
- _____, 1949. *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*. Bologna. Zuffi editore.
- Posner, R. A., 1986 *Law and Literature: a Relation Reargued*. In: Virginia Law Review, Vol. 72, No. 8 (Nov.), pp. 1351-1392.
- _____, 1988. *Law and Literature: A Misunderstood Relation*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- _____, 1998. *Law and Literature: Revised and Enlarged Edition*. Harvard University Press. Cambridge, England.
- _____, 1995. *Overcoming Law*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- _____, 1990. *The Problems of Jurisprudence*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- Sansone, A., 2001. *Diritto e letteratura: una introduzione generale*. Milano. Giuffrè.
- Streck, L. L., 2014 *Hermenêutica Jurídica e(m) crise Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito*. 11. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
- Tabucchi, A., 2016. *Sostiene Pereira: una testimonianza*. Feltrinelli. Milano.

- Trindade, A. K., Bernsts, L. G., 2017. *O estudo do direito e literatura no Brasil: surgimento, evolução e expansão*. ANAMORPHOSIS – Revista Internacional de Direito e Literatura. v. 3. n. 1, janeiro-junho/2017. pp. 225-257.
- Trindade, A. K., Gubert, R. M., 2008. *Direito e Literatura: aproximações e perspectivas para se repensar o direito*. In: *Direito e literatura: reflexões teóricas*. TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães; COPPETI, Alfredo. Livraria do Advogado. Porto Alegre. pp. 11- 66
- Vespaziani, A., 2012. *Costituzione, Comparazione, Narrazione: Saggi di Diritto e Letteratura*. G. Giappichelli Editore. Torino.
- West, R., 1987. *Adjudication is not Interpretation: Some Reservations about the Law-as-Literature Movements*. In: *Tennessee Law Review*. Volume 54. pp. 203-277.
- _____, 1985. *An Aesthetic Analysis of Modern Legal Theory*. New York University Law Review. Volume 60, number 2. pp. 145-211.
- _____, 1988. *Communities, Texts, and Law: Reflections on the Law and Literature Movement*. In: *Yale Journal of Law and the Humanities*. Vol. 1. pp. 129-156.
- Weisberg, R., 1992. *Poethics: And Other Strategies of Law and Literature*. Columbia University Press. New York.
- _____, 1989. *The Failure of the World: The Lawyer as Protagonist in Modern Fiction*. New Haven. Yale University Press.
- White. J. B., 1986. *Doctrine in a Vacuum: Reflections of What a Law School Ought (And Ought not) To Be*. *Journall of Legal Education* 36. pp. 155-166.
- _____, 2000. *From Expectation to Experience: essays on Law and legal education*. Ann Arbor. The University of Michigan Press.
- _____, 1990. *Justice as Translation: An Essay in Cultural and Legal Criticism*. The University of Chicago Press. Chicago and London.
- _____, 1982. *Law as Language: Reading Law and Reading Literature*. In: *Texas Law Review*. 60. pp. 415-445.
- _____, 1985. *Law as Rethoric, Rethoric as Law: The Arts of Cultural and Communal Life*. The University of Chicago Review. Vol. 52, n. 3. pp. 684-702.
- _____, 2006. *Living Speech – Resisting the Empire of Force*. Princeton University Press. Princenton and Oxford.
- _____, 2001. *The Edge of Meaning*. The University of Chicago Press. Chicago and London.
- _____, 1973. *The legal imagination*. Studies in the Nature of Legal Thought and Expression. Little, Brown and Company. Boston and Toronto.
- _____, 1989. *What Lawyers Can Learn From Literature?* In: *Harvard Law Review*, Vol. 102, No. 8 (Jun.), pp. 2014-2047.
- _____, 2011. *When Words Lose Their Meaning*. In: *Diritto e Narrazioni: temi di diritto, letteratura e altre arti*. Atti del secondo convegno nazionale della Italian Society for Law and Literature a cura di M. Paola Mittica. Ledizioni. Milano. pp. 27-46.

Guilherme Pratti, *Diritto con musica e letteratura: è possibile raccontare lo sviluppo del diritto?*

_____, 1984. *When words lose their meaning: Constitutions and Reconstitutions of Language, Character, and Community*. The University of Chicago Press. Chicago and London.

Wigmore, J. H., 1908. *A list of Legal Novels*. In: *Illinois Law Review*. Vol. II (1907-1908). Chicago. Northwestern University Law Publishing Association.